



COVID-19: gli impatti attesi sul bilancio delle banche

**Prime riflessioni alla luce
dei recenti interventi normativi**

Maggio 2020

[kpmg.com/it](https://www.kpmg.com/it)



Premessa

Premessa

L'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il Coronavirus (SARS-CoV-2 o COVID-19) una pandemia, portando molti paesi, tra cui l'Italia, all'adozione di misure restrittive senza precedenti per contenerne la diffusione.

Queste azioni hanno contribuito ad aumentare l'**incertezza dello scenario macroeconomico** e hanno causato l'estrema volatilità nei mercati finanziari osservata nei mesi di marzo e aprile 2020.

Questi eventi e condizioni hanno evidenziato le implicazioni sistemiche del COVID-19 **non solo a livello sanitario, ma anche sociale, politico, economico e finanziario**. In questo scenario globale di crisi, il nostro Paese purtroppo è tra quelli più duramente colpiti dall'emergenza.

L'esplosione della pandemia COVID-19 sta mettendo a **dura prova i mercati finanziari e l'intero settore bancario**. Le banche, in questa fase, giocano **un ruolo cruciale per la tenuta del sistema**: sono chiamate a garantire la necessaria liquidità all'economia reale trasferendo inoltre quegli aspetti intangibili di fiducia essenziali per poter intraprendere un percorso di ripresa.

Tuttavia, il livello di incertezza attuale e i nuovi rischi che le banche si trovano oggi a fronteggiare possono avere **significative implicazioni sul processo di reporting finanziario e segnaletico** e sulle valutazioni che gli amministratori e i CFO devono riflettere nelle misurazioni di bilancio, oltre ad incrementare le **criticità sotto il profilo operativo** che gli intermediari bancari si trovano a fronteggiare.

In particolare, le sfide che le banche si trovano oggi ad affrontare in ambito amministrativo sono:

- la comprensione dei **riflessi contabili** dei numerosi e diversi **interventi normativi** che si stanno susseguendo
- la gestione degli **impatti sui portafogli di attività finanziarie** (crediti, titoli) delle **attuali condizioni di mercato**
- la predisposizione di un'**informativa finanziaria periodica tempestiva e aggiornata**, a beneficio di tutti gli **stakeholder** dell'impresa bancaria
- garantire la **qualità dei dati** per i **decision-makers** aziendali, per gli analisti e per gli investitori attuali e potenziali.

KPMG, da sempre al servizio delle istituzioni finanziarie, sta reagendo con determinazione a questa crisi, **mobilitando le sue risorse per mettere al servizio del nostro sistema bancario le sue migliori competenze**.

Con questo spirito è stato creato un team '**Banking Sector COVID-19**', che, in coordinamento con i nostri centri di eccellenza a livello globale, sta elaborando **idee, approcci, soluzioni operative per dare risposte tempestive alle esigenze del settore bancario**.

Questo documento nasce con l'obiettivo di **dare un contributo concreto alla gestione degli impatti del COVID-19 sul bilancio delle banche** e continua la serie di interventi con cui **KPMG** cerca di sintetizzare, in ottica **multidisciplinare, insights e best practices** per fornire una guida operativa **alla gestione delle principali aree tematiche impattate dalla fase di emergenza**.

Il documento intende mantenere aperto il **dialogo ed il confronto con il management bancario**, nella convinzione che, in questa fase, serva veramente **la disponibilità di tutti gli operatori per superare insieme la crisi**.



Indice

Le misure di sostegno economico realizzate attraverso il settore bancario	6
I principali interventi degli organismi internazionali	9
Prime riflessioni sui principali impatti di bilancio e segnalazioni	13
Strumenti finanziari: focus sull'IFRS 9	14
Altri temi contabili	29
Disclosure	37
Segnalazioni di Vigilanza e Pillar 3	38

Le misure di sostegno economico realizzate attraverso il settore bancario

Alcune tra le misure di sostegno economico poste in essere dal Governo italiano e/o dalle associazioni di categoria a favore di privati e imprese per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia di COVID-19 vedono il sistema bancario italiano coinvolto come veicolo attraverso il quale realizzare tali misure.

Le banche devono valutare attentamente gli effetti di queste misure sui propri bilanci, nell'applicazione dei principi contabili internazionali.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- **17 marzo 2020** - Decreto-legge n.18 (Convertito in legge in data 24 aprile 2020 - Legge 24 aprile 2020, n. 27), cosiddetto **Decreto 'Cura Italia'** (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) recante 'Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19'

Il Decreto-legge pone in essere **misure/interventi focalizzati su 4 ambiti**: potenziamento del sistema sanitario e della Protezione Civile, sostegno ai lavoratori attraverso diverse forme di integrazione salariale, sostegno alla liquidità delle imprese e delle famiglie, sospensione delle scadenze per il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali.

- **8 aprile 2020** - Decreto-legge n. 23, cosiddetto **Decreto 'Liquidità'** (GU Serie Generale n.94 del 8-04-2020) recante 'Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali'

Il Decreto-legge pone in essere misure/interventi aventi principalmente l'obiettivo di **assicurare liquidità alle imprese colpite dalla pandemia COVID-19**, sostenendone l'accesso al credito attraverso garanzie statali dirette e indirette, oltre che semplificando le connesse procedure burocratiche (previste semplificazioni in sede di sottoscrizione di contratti e comunicazioni).

ABI

- **30 marzo 2020** - 'Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del dl n. 18/2020'

La convenzione tra ABI, Organizzazioni sindacali confederali, Sindacati del settore e Associazioni datoriali, alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevede che le **banche aderenti all'iniziativa anticipino ai lavoratori aventi diritto i trattamenti di integrazione al reddito previsti dal Decreto 'Cura Italia'**.

- **8 aprile 2020** - Comunicato stampa congiunto INPS-ABI

Con riferimento alla convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito previsti dal Decreto 'Cura Italia' (cfr. punto precedente), l'INPS e l'ABI comunicano l'introduzione di **semplificazioni e nuove misure volte a ridurre i tempi per l'accredito dei trattamenti di integrazione al reddito previsti**.

- **9 aprile 2020** - Comunicazione avente ad oggetto il Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23

La comunicazione ABI alle Associate fornisce **tempestiva informazione dell'emanazione del Decreto 'Liquidità'**, illustrando le **principali disposizioni** sulle quali si richiama la massima **attenzione delle banche**, vista l'urgenza nell'applicazione.

Le misure di sostegno economico realizzate attraverso il settore bancario

Gli interventi previsti richiedono un significativo intervento del sistema bancario. Da questo punto di vista gli aspetti rilevanti sono:

- **Decreto-legge n.18 (cosiddetto Decreto 'Cura Italia') emanato il 17 marzo 2020** (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) **dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri** in cui il **Titolo III (art. 49 – 59) è interamente dedicato alle 'Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario'** che prevedono:
 - **Fondo centrale di garanzia PMI** in cui lo Stato concede, a titolo gratuito, garanzie dirette (fino all'80%) o riassicurazione (fino al 90% dell'importo già garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia) per l'accesso al credito a piccole e medie imprese, non escludendo la possibilità di prevedere, in coerenza con mezzi disponibili, ulteriori forme di garanzia quali finanziamenti a tasso agevolato e garanzie dirette fino al 90%.
 - **Misure per il credito all'esportazione** in cui la garanzia dello Stato è rilasciata attraverso SACE (società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) per sostenere l'accesso al credito del settore crocieristico per l'anno 2020.
 - **Fondo solidarietà mutui 'prima casa', cosiddetto 'Fondo Gasparrini'** che prevede che venga allargata la platea dei titolari di un mutuo prima casa che possono beneficiare, sia della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate in scadenza nel 2020, sia del pagamento da parte del Fondo del 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
 - **Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19** che prevedono, per le micro (le cosiddette partite IVA), piccole e medie imprese, i professionisti e le ditte individuali: a) impossibilità di revoca, fino al 30.09.2020, per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.02.2020, b) una proroga, fino al 30.09.2020, per i prestiti non rateali in scadenza prima di tale data, c) una sospensione delle rate, fino al 30.09.2020, su mutui e finanziamenti a rimborso rateale.
- **Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia** che prevede che lo Stato rilasci (attraverso Cassa Depositi e Prestiti) garanzie (fino all'80%) in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza.
- **Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81** che prevede la sospensione, fino a dodici mesi, del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.
- **Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del dl n. 18/2020:** è una convenzione condivisa tra ABI, Organizzazioni sindacali confederali, Sindacati del settore e Associazioni datoriali, alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che prevede che le banche aderenti all'iniziativa anticipino ai lavoratori aventi diritto i pagamenti relativi a: a) trattamento ordinario di integrazione salariale 'ex COVID-19', b) cassa integrazione in deroga 'ex COVID-19', c) trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga, d) assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione, e) assegni ordinari erogati dagli altri fondi di solidarietà.

In considerazione della convenzione, oltre che dell'accordo ABI-INPS siglato in data 8 aprile 2020, si prevede che:

 - il datore di lavoro comunichi all'INPS, telematicamente, i dati dei lavoratori per il pagamento dei trattamenti di integrazione del reddito (incluso codice fiscale e IBAN, cioè l'identificativo del conto corrente sul quale avviene l'accredito della prestazione del lavoratore)

Le misure di sostegno economico realizzate attraverso il settore bancario

- dopo la presentazione all'INPS della domanda per il trattamento di integrazione salariale effettuata dal datore di lavoro, il lavoratore possa rivolgersi alla banca per ottenere un'anticipazione del trattamento per un importo massimo di 1.400 Euro
- la verifica sulla validità dei conti correnti indicati per il pagamento delle prestazioni venga effettuata telematicamente (database condiviso INPS-banche)
- la banca apra un credito in conto corrente (maturità massima di 7 mesi) verso il lavoratore (avendo la facoltà di scegliere se procedere all'apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio del lavoratore)
- il suddetto credito sia rimborsato alla banca da parte dell'INPS
- in caso di mancato accoglimento da parte dell'INPS della richiesta di integrazione al reddito o nel caso in cui non sia intervenuto il pagamento da parte dell'INPS entro 7 mesi, la banca possa:
 - richiedere l'importo dell'intero debito al lavoratore che dovrà estinguerlo entro trenta giorni, e
 - richiedere l'importo dell'intero debito al datore di lavoro in caso di inadempimento del lavoratore.

Decreto-legge n.23 (cosiddetto Decreto 'Liquidità') emanato l'8 aprile (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) **dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri** recante 'Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali' che prevede un **coinvolgimento diretto delle banche al fine di garantire liquidità immediata a piccole, medie e grandi imprese**; in particolare:

▪ **CAPO I: Misure di accesso al credito per le imprese (art 1-3):**

Prevedono che lo Stato rilasci garanzie (per un totale di circa 200 miliardi di Euro) attraverso SACE (società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), per l'erogazione di prestiti, sotto qualsiasi forma, da parte delle banche, a piccole, medie e grandi imprese.

Si prevede che i prestiti siano garantiti dal 70% al 90% in funzione di parametri legati alle dimensioni delle imprese (valutate sulla base del fatturato e del numero dei dipendenti) e che l'ottenimento degli stessi sia vincolato a condizioni che le imprese devono rispettare (tra cui la non distribuibilità dei dividendi per 12 mesi e la destinazione del prestito).

▪ **CAPO II: Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19 (art. 4-13):**

- una maggiore **semplificazione**, rispetto alle formalità previste dall'ordinamento giuridico, sia in fase di **stipula dei contratti tra banche e clientela retail sia nella gestione delle comunicazioni**
- che sia potenziato il **Fondo centrale di garanzia PMI**, già previsto nel Decreto 'Cura Italia' del 17 marzo 2020 in termini di risorse dedicate e accessibilità.

L'ABI, con una Circolare diffusa a tutti gli Associati, ha fornito alle banche tempestiva informazione sul Decreto 'Liquidità', illustrando le principali disposizioni, nelle quali si richiama la massima attenzione delle banche, vista l'urgenza nell'applicazione delle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese e nella sottoscrizione di contratti e comunicazioni in modo semplificato.

Nel valutare gli effetti sul bilancio, in particolare nell'applicazione dell'IFRS 9, degli interventi di sostegno economico che le vedono coinvolte, le banche devono inquadrare le misure previste in tre macro categorie:

- **Moratorie/sospensioni su mutui e finanziamenti in favore di privati e imprese**
- **Prestiti garantiti dallo Stato in favore di piccole, medie e grandi imprese**
- **Anticipazione liquidità ai lavoratori per cui, in relazione alla particolare fattispecie di credito da erogare, alle attività da porre in essere e ai volumi di richieste da gestire, le banche devono valutare, oltre agli effetti sul bilancio, anche la formalizzazione del relativo processo operativo (che comprende nuove attività e modifiche ai sistemi informativi) al fine di rendere la realizzazione della misura più efficace per tutte le controparti coinvolte.**

I principali interventi degli organismi internazionali

Gli organismi regolamentari e di vigilanza europei e gli standard setter hanno pubblicato una serie di interventi volti anche a chiarire le modalità di applicazione dei principi contabili internazionali, con particolare riferimento all'IFRS 9, nell'attuale contesto della pandemia COVID-19.

BCE

- **12 marzo 2020** - 'Bollettino economico, n. 2-2020'

Con la diffusione del COVID-19 e il conseguente ribasso delle prospettive di crescita dell'Area Euro, nella riunione di politica monetaria del 12 marzo, il Consiglio direttivo di BCE ha deciso di adottare un insieme articolato di misure di politica monetaria per sostenere le condizioni di liquidità e finanziamento per famiglie, imprese e banche, oltre che per contribuire a preservare la fluida erogazione di credito all'economia reale.

- **1 aprile 2020** - 'IFRS 9 in the context of the coronavirus (COVID-19) pandemic'

Nell'applicazione dei requisiti IFRS 9, nel contesto della pandemia COVID-19, BCE esorta le banche ad optare per l'applicazione delle disposizioni transitorie dell'IFRS 9 previste dal CRR e fornisce indicazioni/riferimenti volti ad evitare l'utilizzo di ipotesi eccessivamente pro-cicliche nella determinazione delle perdite su crediti.

- **16 aprile 2020** - 'Waiver - market risk'

La BCE ha concesso un'agevolazione temporanea sui requisiti di capitale relativamente al rischio di mercato, per mantenere la capacità delle banche di immettere liquidità e di continuare le attività di market making, in risposta ai livelli straordinari di volatilità rilevati in questo periodo sui mercati finanziari. Tale decisione sarà oggetto di revisione dopo sei mesi sulla base della volatilità rilevata.

EBA

- **25 marzo 2020** - 'Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS 9 in light of COVID-19 measures'

L'EBA chiarisce il ruolo della componente judgmental e della flessibilità dei modelli nell'applicazione dei requisiti prudenziali in materia di Default e Forbearance, oltre che dei requisiti IFRS 9 in materia di determinazione delle perdite su crediti; ciò in quanto la classificazione e la valutazione del rischio di credito degli strumenti finanziari deve essere fedelmente riflessa nel bilancio in considerazione, però, del contesto eccezionale legato alla pandemia COVID-19 e dei meccanismi posti in essere dai Governi per sostenere le economie.

- **31 marzo 2020** - 'EBA Statement on supervisory reporting and Pillar 3 disclosures in light of COVID-19'

L'EBA chiarisce la crucialità di disporre di informazioni affidabili su capitale, rischi, liquidità per comprendere le situazioni finanziarie e prudenziali delle banche in questo periodo di turbolenza per il sistema finanziario.

- **2 Aprile 2020** - Final Report on Payment Moratoria 'Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis'

A fronte dei meccanismi di sostegno economico posti in essere dai Governi a favore di privati e imprese in difficoltà per l'avvento del COVID-19, tra cui le moratorie, l'EBA descrive in dettaglio i criteri che devono essere soddisfatti dalle suddette moratorie (siano esse legislative e non) affinché le stesse non attivino la classificazione di Forbearance.

I principali interventi degli organismi internazionali

COMMISSIONE EUROPEA

- **28 aprile 2020** - 'Risposta al coronavirus: la Commissione adotta un pacchetto destinato al settore bancario per agevolare l'erogazione di prestiti a famiglie e imprese nell'UE'

La Commissione Europea ha adottato un pacchetto destinato alle banche per contribuire ad agevolare l'erogazione del credito a famiglie e imprese in tutta l'Unione Europea (UE). Il pacchetto comprende una comunicazione interpretativa sui quadri contabili e prudenziali dell'UE, oltre che delle modifiche 'rapide' e mirate della normativa bancaria dell'UE. In particolare è previsto un adattamento del calendario di applicazione dei principi contabili internazionali al capitale delle banche, un trattamento più favorevole delle garanzie pubbliche concesse durante la crisi, il rinvio della data di applicazione della riserva del coefficiente di leva finanziaria e una modifica delle modalità di esclusione di determinate esposizioni dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria.

Inoltre, la Commissione Europea ha proposto di anticipare la data di applicazione di diverse misure concordate che incentivano le banche a finanziare i lavoratori dipendenti, le PMI e i progetti infrastrutturali.

ESMA

- **25 marzo 2020** - Public Statement 'Accounting implications of the COVID-19 outbreak on the calculation of expected credit losses in accordance with IFRS 9'

A fronte dei meccanismi di sostegno economico posti in essere dai Governi a favore di privati e imprese in difficoltà per l'avvento del COVID-19, tra cui le moratorie, l'ESMA fornisce indicazioni sulle modalità con cui considerare le suddette moratorie nell'applicazioni dei requisiti IFRS 9 in materia di 'Modification e Derecognition', 'Assessment of significant increase in credit risk (SICR)' ed 'Expected Credit Loss estimation'.

I principali interventi degli organismi internazionali

IFRS FOUNDATION

- **27 marzo 2020 - 'Accounting for expected credit losses applying IFRS 9 Financial Instruments in the light of current uncertainty resulting from the COVID-19 pandemic'**

Con riferimento all'applicazione dei requisiti IFRS 9 in materia di determinazione delle perdite su crediti in un contesto caratterizzato da maggiore incertezza economica derivante dall'avvento della pandemia COVID-19, l'IFRS Foundation, che non modifica i requisiti esistenti, sostenendo un'applicazione coerente e solida dell'IFRS 9, chiarisce come le misure governative di sostegno economico in risposta al COVID-19 non inneschino in automatico un incremento significativo del rischio di credito e che quindi sia necessario che le entità pongano in essere un'analisi delle condizioni in cui tali misure sono attuate.

- **10 aprile 2020 - 'Accounting for COVID-19-related rent concessions applying IFRS 16 Leases'**

Con riferimento all'applicazione dei requisiti IFRS 16 ai canoni di leasing a fronte dell'avvento della pandemia COVID-19, l'IFRS Foundation, che non modifica i requisiti esistenti sostenendo un'applicazione coerente e solida dell'IFRS 16, chiarisce come, nel caso di variazione nei pagamenti dei canoni di leasing, come ad esempio la sospensione degli stessi, anche a fronte di interventi governativi, occorre valutare se rappresentino o meno una modifica del contratto originario (secondo i requisiti del Principio) e procedere coerentemente con la relativa contabilizzazione e disclosure di bilancio. Inoltre, nel contesto della pandemia COVID-19, l'IFRS Foundation richiama all'attenzione il tema dell'Impairment IAS 36 del Diritto d'uso e delle perdite su crediti di leasing IFRS 9.

IASB

- **24 aprile 2020 - Exposure Draft ED/2020/2 'Covid-19-Related Rent Concessions - Proposed amendment to IFRS 16' ([commenti inviabili entro l'8 Maggio 2020](#))**

Lo IASB propone una modifica all'IFRS 16 prevedendo che i locatari possano, con riferimento alle agevolazioni sui canoni di leasing ottenute in conseguenza diretta della pandemia COVID-19, rispondenti a determinate condizioni, adottare un practical expedient che consenta di non valutare se le stesse rappresentino delle modifiche di leasing secondo la definizione dell'IFRS 16 e quindi di contabilizzare l'effetto a conto economico come se le agevolazioni fossero dei pagamenti variabili negativi.

Qualora i locatari scegliessero di applicare il suddetto espediente devono darne informativa in bilancio.

La data di prima applicazione delle nuove disposizioni IFRS 16 è il 1° giugno 2020; tuttavia, è concessa un'applicazione anticipata a partire dai bilanci non ancora approvati alla data di pubblicazione ufficiale dell'amendment IFRS 16 in oggetto.

Le nuove disposizioni devono essere applicate retroattivamente, riconoscendo l'effetto cumulativo dell'applicazione iniziale come adeguamento del saldo d'apertura della riserva utili e perdite a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, a seconda dei casi) nell'esercizio in cui il locatario applica per la prima volta le nuove disposizioni IFRS 16.



Prime riflessioni sui principali impatti di bilancio e segnalazioni

La situazione di incertezza e di volatilità generata dalla pandemia che attualmente caratterizza i mercati finanziari, unita alla percezione di crisi economica generalizzata indotta dalle misure restrittive attuate per contrastare la diffusione del COVID-19, richiede ulteriore attenzione delle banche alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali e delle istruzioni di vigilanza.

Strumenti finanziari: focus sull'IFRS 9

1. Incremento del rischio di credito

4. Modification e Derecognition

2. Misurazione delle perdite su crediti

5. Modello di business

3. Misurazione al Fair Value

6. Hedge Accounting

Altri temi contabili

1. Impairment di attività non finanziarie

3. Contratti di leasing

2. Ricavi da contratti con i clienti

4. Benefici ai dipendenti

Disclosure

Le relazioni finanziarie infrannuali

Segnalazioni di Vigilanza e Pillar 3

Misure in corso da parte delle Autorità

Strumenti finanziari: focus sull'IFRS 9

1. Incremento del rischio di credito

Tra le misure di sostegno economico in favore di privati e imprese poste in essere dal Governo italiano, vi sono moratorie/sospensioni su mutui e finanziamenti, volte a fronteggiare temporanee situazioni di difficoltà nei pagamenti dovute a problemi di liquidità dei debitori (cfr. capitolo 'Le misure di sostegno economico realizzate attraverso il settore bancario').

Nel valutare il rischio di credito relativo alle esposizioni di bilancio nel contesto socio-economico attuale, le banche devono considerare, oltre agli impatti dell'emergenza, gli impatti delle misure di sostegno economico.

Requisiti IAS/IFRS e gli interventi dei Regulator

Il 'Significant Increase in Credit Risk' (SICR)

L'IFRS 9 richiede, ad ogni data di reporting, una valutazione sulla variazione del rischio di credito degli strumenti finanziari. La valutazione deve essere in grado di catturare i cambiamenti nel rischio di default della controparte con riferimento all'intera durata contrattuale.

La valutazione del rischio di credito, o meglio del rischio di inadempienza di un debitore, è parte integrante del modello di **misurazione delle perdite su crediti** (di seguito anche Expected Credit Loss o ECL) ai sensi dell'IFRS 9.

Ad esclusione dei casi in cui viene applicato il modello di valutazione 'semplificato'*, l'entità, ad ogni data di reporting, è tenuta a valutare le variazioni del rischio di credito degli strumenti finanziari. Se il rischio di inadempienza della controparte è aumentato in modo significativo rispetto alla rilevazione iniziale, ossia se si è verificato un Significant Increase in Credit Risk (di seguito anche SICR), viene applicata una ECL Lifetime, calcolata con riferimento agli eventi di default stimati sull'intera vita contrattuale dello strumento finanziario, con un conseguente **incremento del costo del credito**.

In caso contrario, la stima dell'ECL è limitata ai 12 mesi successivi. (IFRS 9.5.5.5)

Inoltre, l'entità è tenuta a monitorare gli indicatori di default sulle controparti al fine di identificare le esposizioni deteriorate.

Gli indicatori di SICR

Il principio contabile IFRS 9 **non stabilisce un approccio meccanicistico** per l'identificazione della variazione del rischio di credito. Al contrario, l'applicazione del principio richiede l'esercizio del giudizio professionale nella lettura dello stato di salute delle esposizioni di bilancio, consentendo alle entità di **adeguare il proprio approccio** in circostanze diverse.

Molte banche calcolano e monitorano le probabilità di inadempienza (PD) per le singole esposizioni e le utilizzano, insieme ad altri **indicatori quantitativi**, quali i giorni di scaduto, per eseguire valutazioni quantitative del SICR.

L'identificazione del SICR richiede anche la considerazione di **fattori qualitativi** come indicatori di SICR o di deterioramento del credito, quali ad esempio i cambiamenti nei comportamenti dei clienti, le richieste di moratorie o di aumenti del plafond di credito. (IFRS 9.B5.5.18)

La **valutazione del rischio di credito** associato alle diverse attività finanziarie risulta quindi essere influenzata dalla **combinazione di molteplici fattori, quantitativi e qualitativi**. Si riportano di seguito alcuni dei principali indicatori di SICR che le banche sono chiamate a considerare.

- La concessione di misure di **Forbearance** ancorché in fase performing
- Il deterioramento del **rating** originario
- L'esistenza di un **inadempimento** non ancora in grado di costituire un evento di deterioramento, ma sufficiente a creare un significativo incremento del rischio di credito
- L'inserimento in **watchlist**
- I cambiamenti nel **tasso d'interesse** (spread) applicato alle attività finanziarie
- Il **cambiamenti del mercato di riferimento** con impatto specifico sul debitore
- Le **variazioni del prezzo delle obbligazioni** emesse dal debitore
- Le **variazioni dei risultati operativi** del debitore che rendono difficile il rispetto degli impegni contrattuali assunti

* Simplified approach: si applica ai crediti commerciali, ad alcuni crediti leasing e ai contract assets e prevede l'applicazione del modello di calcolo delle ECL Lifetime senza distinzione di stage (IFRS 9, 5.5.15)

Strumenti finanziari: focus sull'IFRS 9

- I cambiamenti già avvenuti o attesi riguardanti l'**ambiente economico, finanziario e legislativo** dove opera il debitore che incidono sul business del debitore e sulla sua abilità di far fronte alle obbligazioni assunte
- L'**incremento del rischio di credito** su altri strumenti finanziari relativi al debitore
- I **cambiamenti sul valore** delle **garanzie** connesse all'attività finanziaria o sulla qualità del merito creditizio del soggetto terzo che le ha rilasciate
- I **ritardi nei pagamenti** e le richieste di facilitazioni.

Le misure di sostegno accordate ai debitori in conseguenza della particolare situazione di emergenza in corso non devono essere considerate, di per sé, come indicatori automatici di SICR.

L'**intervento** dell'**ESMA** del **25 marzo**, a questo fine, ribadisce che una moratoria non comporta automaticamente il riconoscimento di un Significant Increase in Credit Risk. Tuttavia l'ESMA prosegue indicando che le banche dovranno comunque **valutare se esiste un aumento significativo del rischio di credito con riferimento all'intera durata contrattuale degli strumenti finanziari.**

L'**intervento** dell'**IFRS Foundation** del **27 marzo**, in assoluta coerenza con le considerazioni di principio discusse in precedenza, sottolinea che le entità non devono considerare le attuali misure di sostegno economico governative in risposta al COVID-19 come misure che innescano in automatico un SICR, così come non devono essere però considerate come misure che in automatico non lo innescano. Piuttosto **è necessario che le entità analizzino le condizioni in cui tali misure sono attuate.**

Valutare se vi sia un aumento significativo del rischio di credito comporta l'**utilizzo di informazioni ragionevoli e sostenibili, attuali e prospettiche, che siano disponibili alla data di riferimento senza costi o sforzi indebiti per l'entità.** (IFRS B5.5.49) Questo può essere particolarmente **sfidante** nell'attuale contesto socio-economico causato dal COVID-19. Le entità sono tenute a valutare le condizioni del debitore sulla base delle migliori informazioni disponibili, **prendendo in considerazione oltre agli effetti del COVID-19 le misure di sostegno del Governo in atto.**

Fattore chiave nella valutazione sarà la **distinzione tra vincoli di liquidità temporanei del debitore e aumenti significativi permanenti del rischio di credito dello stesso.**

Pertanto, facendo riferimento ai modelli di staging, le banche dovranno:

- valutare l'impatto in termini di SICR delle modifiche contrattuali concesse ai debitori derivanti dalla classificazione (o mancata classificazione) di posizioni in Forbearance
- considerare gli impatti delle moratorie sul conteggio dei giorni di scaduto
- valutare come incorporare gli effetti della pandemia nelle PDs utilizzate nei modelli.

Con riferimento al primo punto, l'**EBA** nell'**intervento** del **2 aprile** ha fornito **indicazioni dettagliate sui criteri di classificazione delle misure di sostegno economico quali le moratorie concesse ai debitori in risposta al COVID-19.**

L'EBA conferma che la misura non attiva di per sé la classificazione sotto la categoria di Forbearance (Bonis o Default). Per rientrare nel perimetro, le misure devono (i) essere **fondate sulla legislazione nazionale applicabile** o su un'iniziativa a livello di settore concordata e **applicata in maniera estesa** dai pertinenti enti creditizi in risposta alla pandemia, (ii) applicarsi **a una vasta gamma di debitori a condizioni comuni**, (iii) **modificare solo il piano dei pagamenti**, (iv) **non essere concesse ai debitori sulla base della valutazione del merito creditizio.**

Con riferimento al secondo punto, si ricorda che l'IFRS 9 contiene la **presunzione** che un SICR sorga quando l'esposizione presenta **scaduti oltre 30 giorni** e che una posizione sia deteriorata con scaduti oltre i 90 giorni. L'entità può confutare queste presunzioni se dispone di informazioni ragionevoli e sostenibili che dimostrano che il rischio di credito non sia in effetti aumentato in modo significativo dalla rilevazione iniziale (IFRS9.5.5.11, B5.5.20).

Ad esempio, è probabile che, a causa della pandemia, si verifichi la casistica per cui il debitore presenti uno scaduto superiore a tali soglie a causa di vincoli di liquidità a breve termine, ma che l'entità abbia informazioni ragionevoli e sostenibili circa le misure di sostegno economico governative (o di una terza parte) poste in atto per risolvere la situazione di difficoltà di breve termine.

Strumenti finanziari: focus sull'IFRS 9

In assenza di altre indicazioni di un aumento significativo del rischio di credito o di deterioramento, **la presunzione può essere confutata**, tramite un'analisi approfondita e documentata.

Inoltre, se il piano dei pagamenti è stato formalmente rivisto per l'applicazione di una misura di sostegno COVID-19, ne consegue che il conteggio dei giorni per la valutazione degli scaduti potrebbe essere interrotto e basato sul nuovo piano di ammortamento. Ciò **influirà quindi anche sulla valutazione delle esposizioni deteriorate**. (IFRS 9.B5.5.37)

Le misure di sostegno economico governative a supporto dei debitori dovrebbero essere considerate anche in quanto capaci di **ridurre il Lifetime Default Risk degli strumenti finanziari** e quindi di prevenire un SICR. Tuttavia, al contempo giova ricordare che, ai sensi dell'IFRS 9, nella valutazione del SICR non deve essere presa in considerazione la probabilità di recuperare flussi finanziari tramite l'escussione di una garanzia, anche se parte integrante dei termini contrattuali. Ciò significa che il recupero atteso dalle **garanzie governative** potrà sicuramente essere considerato nella misurazione delle ECL, ma **potrebbe non avere impatti sulla valutazione del SICR o sulla probabilità di inadempienza del debitore**.

Di contro, continuano ad applicarsi in continuità le previsioni del principio IFRS 9, per il quale ad un aumento del **rischio di inadempienza specifico** della controparte deve corrispondere il riconoscimento del SICR con la conseguente riclassifica a Stage 2 dell'esposizione, o eventualmente, se applicabile, il riconoscimento di un peggioramento del credito tale da comportare la classifica del credito in Stage 3.

Con riferimento alla valutazione del 'SICR', è importante notare che il principio, oltre agli indicatori di natura 'incurred', richiede di considerare anche **informazioni forward looking** al fine di valutare un aumento significativo del rischio di credito per tutta la durata dello strumento finanziario (B.5.5.4).

A tale riguardo, dato il contesto legato all'emergenza COVID-19 in corso, risulta rilevante procedere all'inclusione delle informazioni forward looking attraverso l'aggiornamento delle stesse, valutando le differenziazioni di natura settoriale, in modo da rappresentare nel 'SICR' gli effettivi aumenti di rischio di credito eventualmente mitigando l'effetto delle dinamiche di natura settoriale attese come temporanee e non strutturali.

Valutazione per portafogli

Se una società non è in grado di identificare gli indicatori di rischio di credito con riferimento ai singoli strumenti finanziari, potrebbe essere necessario **valutare il SICR su base collettiva**, cercando di approssimare al meglio gli effetti che si sarebbero ottenuti con una valutazione specifica. (IFRS9.B5.5.1-6; IE29-39)

Ad esempio, potrebbe essere necessario valutare se, sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura del periodo di reporting, il rischio di credito sia aumentato in modo significativo per tutti o alcuni debitori in **determinati settori o aree geografiche** e, in tal caso, trasferire tutte o parte di tali esposizioni allo Stage 2 (o Stage 3 se sono presenti indicatori di deterioramento). (IFRS 9.B5.5.16)

Nell'**intervento del 27 marzo**, l'**IFRS Foundation** specifica che se l'entità non è in grado di riflettere gli effetti del COVID-19 sui modelli, dovrà considerare degli 'overlay' o degli aggiustamenti post-modello, sulla base dei fatti e delle circostanze più aggiornate disponibili. L'affermazione appare coerente con l'**intervento della BCE del 1° aprile** che cita l'opportunità di adottare, in questa eccezionale circostanza, un **approccio di tipo top-down** per il passaggio di Stage ed eventualmente riconoscere un ECL Lifetime sulle classi di attività finanziarie per cui si stima un incremento del rischio di credito, senza la necessità di dover identificare nello specifico quale strumento finanziario sia stato caratterizzato da un SICR.

Strumenti finanziari: focus sull'IFRS 9

Considerazioni preliminari

Le banche sono tenute a valutare gli impatti sui modelli interni di valutazione del rischio di credito derivanti dall'evoluzione della pandemia e dai provvedimenti che saranno via via emanati dalle autorità competenti.

Si ritiene importante in questa sede ricondurre l'attenzione sui seguenti aspetti:

- il **processo di valutazione del rischio di credito** si basa su **fattori quantitativi e qualitativi**, e si devono considerare **tutte le informazioni disponibili, attuali e previsionali**
- occorre valutare le **caratteristiche** specifiche delle **misure di sostegno economico governative in risposta al COVID-19** e tutte le indicazioni riguardo il rischio di credito specifico che ne derivano, considerando, ad esempio, se la partecipazione alle suddette misure è automatica o il se il debitore debba farne specifica richiesta, quali siano le condizioni di accesso alle misure e le informazioni fornite dal debitore all'atto della richiesta
- la valutazione del rischio di credito deve considerare la variazione del rischio di default sull'intera durata contrattuale. La natura repentina della crisi economica indotta dal COVID-19 pone le banche di fronte alla necessità di **evitare effetti pro-ciclici**, che potrebbero dare luogo a rappresentazioni di bilancio che, in qualche caso, potrebbero non riconoscere la **natura temporanea** dei peggioramenti nel merito creditizio delle controparti. In particolare, è importante che le banche **distinguano tra fenomeni puramente temporanei, che potrebbero riassorbirsi in breve tempo, e fenomeni di natura maggiormente duratura**, riconducibili a fattori afferenti la specifica realtà aziendale o lo specifico settore/area geografica, che richiedono azioni di riclassificazione e gestione
- a questo proposito, è necessario tenere in considerazione anche le dinamiche prospettiche di natura settoriale, al fine di mitigare gli aspetti temporanei riconducibili all'emergenza sanitaria e gli effetti sul SICR delle singole esposizioni.

Nel medio termine, invece, risulterà necessario effettuare una riflessione sulle modalità di aggiornamento delle serie storiche raccolte durante il periodo della crisi per il calcolo dei parametri di rischio, al fine di 'sterilizzare' gli effetti temporanei legati alla crisi sanitaria (cd. 'falsi positivi') evitando di incorporarli nelle stime di PD per la determinazione del SICR.

Inoltre occorre considerare che, poiché le banche sono tenute a dare **disclosure** della **natura** e dell'**entità** dei **rischi correlati agli strumenti finanziari**, oltre che delle **modalità di gestione di tali rischi**, ciò vale anche con riferimento agli **impatti del COVID-19 su tali rischi e sulla relativa gestione**. E' quindi opportuno fornire informativa circa le modifiche apportate dal management con riferimento a (i) metodi e gli indicatori utilizzati per il SICR in risposta alle condizioni attuali, ad esempio indicando i criteri di utilizzo delle valutazioni su base collettiva (IFRS 7.35F), (ii) le ipotesi e le informazioni utilizzate per valutare il SICR, ad esempio indicando come sono state incorporate nell'assessment le forward looking information (IFRS 7.35G). La selezione e l'ampiezza delle informazioni da fornire dipenderà dalla valutazione di quali siano le informazioni specifiche **rilevanti** per raggiungere gli obiettivi di disclosure. (IFRS 7.31)

Infine, a fronte dell'eccezionalità degli impatti indotti dalla continua evoluzione del fenomeno COVID-19, si suggerisce il **costante monitoraggio dell'evoluzione del quadro normativo e regolamentare**, considerando anche quanto indicato dall'IFRS Foundation che incoraggia le entità a tenere in considerazione le linee guida fornite dalle autorità di vigilanza nazionali e internazionali; tuttavia l'applicazione delle suddette linee guida non deve essere meccanicistica e quindi non si deve prescindere da un'analisi della coerenza delle stesse con i principi contabili applicabili.

Strumenti finanziari: focus sull'IFRS 9

2. Misurazione delle perdite su crediti

Secondo il modello di determinazione dell'Expected Credit Loss (di seguito anche ECL), previsto dal principio contabile IFRS 9, **ciascuna entità deve riflettere nelle sue stime** 'un importo obiettivo e ponderato in base alle probabilità, determinato valutando una gamma di possibili risultati' e considerando tutte le **'informazioni ragionevoli e dimostrabili che sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi alla data di riferimento del bilancio su eventi passati, condizioni attuali e previsioni delle condizioni economiche future'** c.d. forward looking information.

Alla luce degli impatti del COVID-19 sullo scenario economico attuale e futuro, l'inclusione di previsioni macroeconomiche nei modelli di impairment costituisce un elemento di complessità oltre a generare elevati profili di incertezza. A tal riguardo, i documenti pubblicati dalle autorità di vigilanza (tra cui BCE ed ESMA) sugli impatti del COVID-19 forniscono utili chiarimenti in merito all'utilizzo di previsioni macroeconomiche a lungo termine.

Requisiti IAS/IFRS e gli interventi dei Regulator

Quattro volte l'anno vengono pubblicate le proiezioni macroeconomiche degli esperti dell'Eurosistema della BCE, che si estendono su un orizzonte temporale di almeno tre anni.

L'edizione più recente, del 12 marzo, contiene informazioni a partire dalla fine di febbraio di quest'anno.

Come spiegato dalla BCE, pur facendo riferimento a un deterioramento delle prospettive economiche a causa della pandemia COVID-19, le proiezioni di marzo 2020 non tengono conto né dell'impatto delle misure restrittive per il distanziamento sociale (lockdown) imposte a marzo nei vari paesi, né delle misure di sostegno economico in risposta all'avvento del COVID-19 annunciate e attuate in diversi paesi in tale periodo.

Nell'utilizzo delle proiezioni macroeconomiche, BCE sottolinea alcuni aspetti fondamentali, tra cui:

- **'Anchor Point'**, ossia assumere come punto di riferimento le proiezioni macroeconomiche per l'Area Euro formulate dagli esperti della BCE nel marzo 2020
- **'Informed judgement'**, ossia l'esercizio di un giudizio informato che significa considerare, in modo adeguato, gli effetti di un potenziale rimbalzo dell'economia traguardando una tendenza di lungo periodo. In particolar modo, la BCE stessa sottolinea come non vi sarebbero obiezioni se si giudicasse che tale recupero potrebbe avvenire entro il 2020, dato il corrente livello di incertezza.

Nella prassi di mercato, l'inclusione delle forward looking information all'interno dei modelli di impairment comporta l'individuazione di differenti scenari macroeconomici, ponderati in base alle relative probabilità di accadimento. Con riferimento alla definizione di tali scenari nel contesto attuale, la BCE evidenzia alcuni aspetti rilevanti, di seguito riportati.

- **Ampliamento dell'orizzonte temporale relativo alle previsioni macroeconomiche:** occorre considerare informazioni che coprono almeno uno o più cicli economici completi
- **Individuazione di un fattore di ponderazione adeguato:** è necessario che ciascuno scenario venga ponderato al fine di riflettere nel modello la rilevanza e la probabilità di accadimento legata agli stessi
- Processo di **Smoothing del fattore di ponderazione:** con particolare riferimento alle previsioni macroeconomiche, è necessario attribuire un peso di ponderazione maggiore alle prospettive di breve termine e ridurlo sistematicamente in funzione della perdita di rilevanza su orizzonti temporali più lontani
- **Utilizzo di previsioni di lungo periodo:** ogni entità deve valutare l'utilizzo di previsioni di lungo periodo (ad esempio, tasso di crescita a lungo termine del PIL) nel caso in cui una specifica previsione perda di rilevanza.

Strumenti finanziari: focus sull'IFRS 9

L'**ESMA** nell'**intervento** del **25 marzo**, con riferimento agli aspetti riguardanti la misurazione delle perdite sui crediti, pone in evidenza alcuni aspetti fondamentali di seguito riportati.

- È necessario **valutare** gli **impatti** sui **modelli di impairment** generati dall'**aumentato livello di incertezza** connesso all'improvviso mutamento dello scenario economico.
- La scarsità di informazioni disponibili ed affidabili si traduce in una concreta **difficoltà** da parte degli emittenti nella **stima di previsioni macroeconomiche di breve periodo** adeguatamente supportabili.
- Occorre considerare la **natura stessa dello shock economico**, inteso come fattore temporaneo.
- Congiuntamente agli effetti negativi legati al COVID-19, devono essere **adeguatamente considerate anche le connesse misure di sostegno economico** governative in risposta al COVID-19, quali ad esempio le garanzie statali e le moratorie.

Considerazioni preliminari

Alla luce delle raccomandazioni fornite dagli organismi internazionali e dalle autorità di vigilanza, si riportano di seguito gli aspetti che assumono particolare rilevanza nell'ambito della misurazione delle perdite su crediti.

- **Aumento del livello di incertezza**
Le crescenti difficoltà legate alla formulazioni di proiezioni macroeconomiche potrebbero richiedere l'inclusione di ulteriori scenari nell'ambito della misurazione delle perdite su crediti. In particolare, tali scenari dovranno essere adeguatamente ponderati in funzione dell'orizzonte temporale e della probabilità di accadimento degli stessi.
- **Revisione dei modelli di misurazione delle perdite su crediti**
Nella prassi finanziaria i modelli di misurazione delle perdite su crediti utilizzano delle serie dati storiche al fine di individuare le correlazioni tra i cambiamenti degli scenari economici e comportamentali e le variazioni dei principali parametri di ECL come PD ed LGD.

Nel contesto attuale è improbabile che tali correlazioni, basate su serie storiche, possano adattarsi all'improvviso shock generato dalla pandemia COVID-19. Alla luce di tali considerazioni occorre valutare:

- l'inclusione di scenari aggiornati rispetto a quelli già considerati nei modelli di impairment
- valutazione di eventuali aggiustamenti ai risultati del modello, basati su 'giudizi esperti', al fine di riflettere, in modo adeguato, le informazioni disponibili alla data di riferimento del bilancio.
- **Interventi sui modelli di inclusione delle informazioni forward looking**
In considerazione sia delle raccomandazioni fornite dagli organismi internazionali, sia delle caratteristiche della crisi che si sta attraversando (generata dall'economia reale e non di natura finanziaria come quella del 2008) risulta opportuno:
 - Valutare modifiche ai '**pesi**' definiti per i diversi scenari rispetto a quelli storicamente utilizzati o modellizzati
 - Valutare le modalità di **traduzione degli effetti macroeconomici sui parametri di rischio**, anche per tenere considerazione le importanti misure di tutela definite dalle autorità governative e di vigilanza (moratorie, rallentamento prelievi fiscali, misure di sostegno alle imprese, ecc).
- **Cluster clientela**
Alcuni cluster di clientela, in specifiche regioni o riguardanti particolari tipologie di business, potrebbero subire maggiori ripercussioni legate al COVID-19. Le banche dovranno valutare opportunamente le loro esposizioni verso tali segmenti di clientela ed i relativi effetti nella misurazione dell'ECL.
- **Impatti delle misure di sostegno all'economia da parte dei Regulator e degli enti governativi**
Nella misurazione dell'ECL occorre valutare gli impatti legati alle misure di sostegno economico governative quali, ad esempio, le garanzie statali.

Strumenti finanziari: focus sull'IFRS 9

▪ **Impatti sui flussi di cassa attesi relativi alle misure straordinarie adottate dalle società**

Per far fronte all'emergenza, le banche stanno adottando misure straordinarie di concessione alla clientela, ad esempio misure di Forbearance o Modification. A tal proposito sarà opportuno valutare analiticamente gli effetti di tali misure sui flussi di cassa attesi delle esposizioni in portafoglio.

▪ **Esposizioni deteriorate**

Con specifico riferimento alle esposizioni già classificate come deteriorate ("Stage 3"), in considerazione delle situazioni di rallentamento complessivo dell'economia e delle attività di natura istituzionale (es. iter processuali dei tribunali), sarà necessario valutare gli effetti di tali fattori di contesto su ammontare e tempistica di recupero dei flussi di cassa, sulla valutazione delle garanzie e sugli effetti di eventuali iniziative di cessione (probabilità e prezzi di mercato).



Strumenti finanziari: focus sull'IFRS 9

Proposta di modifica della Commissione UE degli 'IFRS 9 Transitional Arrangements'

A novembre 2017 il Regulator, al fine di mitigare gli impatti dell'introduzione del nuovo principio contabile IFRS 9, ha previsto la possibilità di **aderire ad un regime transitorio** che prevedeva la potenziale **'spalmatura' degli aumenti di rettifiche di valore** (secondo i Regimi Statico e Dinamico) sul Patrimonio di Vigilanza in termini progressivi dal 1° gennaio 2018 fino a fine 2022 secondo un calendario definito.

A fronte del contesto COVID-19, il **Comitato di Basilea**, lo scorso 3 aprile, aveva suggerito un intervento da parte della Vigilanza con l'obiettivo di rivedere le regole del regime transitorio, **aumentandone gli elementi di flessibilità** a supporto del sistema finanziario.

Facendo seguito a tale linea guida, la **Commissione Europea** in data 28 aprile 2020 ha proposto un **'Banking Package'**, prevedendo tra gli altri interventi di modifica della CRR anche la **revisione del regime transitorio IFRS 9** al fine di mitigare gli impatti sul Patrimonio di Vigilanza derivanti dall'**aumento atteso delle rettifiche di valore, anche a fronte dell'emergenza sanitaria**.

La proposta della Commissione, infatti, prevede l'**allungamento del 'calendario' per il Regime Dinamico***, di due anni più lungo rispetto a quello attualmente in vigore anche per il Regime Statico, e l'applicazione di un regime di computazione a Patrimonio meno conservativo (con **completa 'sterilizzazione' per il 2020 e 2021**), come esposto qui di seguito:

REGIME STATICO	REGIME DINAMICO <u>NEW</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 70% dal 1.1.20 al 31.12.20; ▪ 50% dal 1.1.21 al 31.12.21; ▪ 25% dal 1.1.22 al 31.12.22; ▪ 0% dopo il 31.12.22. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% dal 1.1.20 al 31.12.20; ▪ 100% dal 1.1.21 al 31.12.21; ▪ 75% dal 1.1.22 al 31.12.22; ▪ 50% dal 1.1.23 al 31.12.23; ▪ 25% dal 1.1.24 al 31.12.24; ▪ 0% dopo il 31.12.24.
NESSUNA MODIFICA	ALLUNGAMENTO CALENDARIO E NEUTRALIZZAZIONE PIENA PER DUE ANNI

(*) Con esclusione delle rettifiche su portafogli deteriorati

Gli istituti possono richiedere l'adozione al nuovo regime transitorio indipendentemente dalle scelte effettuate in precedenza, comunque informando EBA annualmente del regime attivo. In coerenza alla versione in vigore, è prevista la necessità di disclosure in bilancio degli effetti derivanti dall'adozione del regime adottato.

Strumenti finanziari: focus sull'IFRS 9

3. Misurazione al Fair Value

Nell'attuale contesto della pandemia COVID-19, caratterizzato da incertezza, volatilità dei mercati e rapidità di cambiamento dello scenario economico, la **determinazione del Fair Value di un'attività o passività potrebbe risultare essere particolarmente sfidanti.**

Requisiti IAS/IFRS

Ai sensi del principio contabile IFRS 13 'Valutazione del Fair Value', **il Fair Value è un criterio di valutazione di mercato**, non specifico dell'entità, la cui determinazione ha la finalità di stimare il prezzo al quale una regolare operazione di vendita dell'attività o trasferimento della passività avrebbe luogo alla data di valutazione alle condizioni di mercato correnti (IFRS13.2).

In particolare, secondo il principio IFRS 13, per alcune attività e passività potrebbero essere disponibili transazioni o informazioni di mercato osservabili, per altre tali informazioni potrebbero non essere disponibili. Quando non è rilevabile un prezzo per un'attività o una passività identica, **il Fair Value viene determinato attraverso una tecnica di valutazione** adottando le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo, incluse le assunzioni circa i rischi.

Come principio generale, **le tecniche di valutazione devono massimizzare l'utilizzo di input osservabili rilevanti** (ad esempio, i mercati mobiliari, i mercati a scambi diretti e assistiti, i mercati a scambi intermediati, i mercati a scambi diretti e autonomi), **riducendo al minimo l'utilizzo di quelli non osservabili** nella misura in cui gli input osservabili rilevanti non siano disponibili, alla data di valutazione (IFRS13.3). **Gli input delle tecniche di valutazione sono classificati in tre livelli stabilendo una gerarchia del Fair Value** che attribuisce la massima priorità ai prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche (dati di Livello 1) e la priorità minima agli input non osservabili (dati di Livello 3) ('Tecniche di valutazione' IFRS13.61-65; 'Gerarchia del Fair Value' IFRS 13. 72-75).

Considerazioni preliminari

Nella nuova situazione macroeconomica, stante il fatto che non sia intervenuto alcun impatto regolamentare in termini di cambio di modello/metodologia di determinazione del Fair Value, si potrebbe assistere ad un **aumento delle misurazioni classificate come Livello 3**, attraverso l'utilizzo di input non osservabili, a fronte della **scomparsa di prezzi quotati su mercati attivi (Livello 1) e/o di input osservabili (Livello 2)**. Lo spostamento all'interno della Gerarchia del Fair Value potrà manifestarsi sulle diverse tipologie di strumenti finanziari sia attivi sia passivi, includendo anche le emissioni obbligazionarie proprie delle banche.

Pertanto, nella determinazione del Fair Value si dovrebbe tener conto del cambiamento di **alcuni fattori chiave/rischi** che entrano nella valutazione dello stesso, quali:

- una **significativa riduzione di volumi e livelli di attività economica** con un impatto negativo sui flussi di cassa futuri
- un **aumento del rischio di credito e del rischio di liquidità**
- un **aumento del rischio previsionale**, nel senso di maggiore incertezza nel fare previsioni economiche e finanziarie a breve termine
- un **andamento negativo del rischio di cambio** che influenza negativamente le operazioni in divisa
- un **aumento della volatilità del rischio di prezzo delle commodity**.

Inoltre, **gli input non osservabili** utilizzati nella determinazione del Fair Value **potranno richiedere premi e correzioni significativi** per riflettere i rischi e le condizioni di mercato incerte alla data di valutazione. Al fine di correggere i suddetti fattori e rischi, potrà essere necessaria una significativa valutazione judgmental.

Pertanto, la volatilità dei prezzi rappresentativi del Fair Value, l'utilizzo di tecniche di valutazione basate prevalentemente su input non osservabili e la generale complessità di effettuare la misurazione del Fair Value potranno determinare un impatto sulla situazione patrimoniale ed economica delle banche.

Strumenti finanziari: focus sull'IFRS 9

4. Modification e Derecognition

Le **moratorie/sospensioni sui mutui e finanziamenti**, attivate dal Governo in risposta alla diffusione del COVID-19 in favore di privati e imprese, **devono essere valutate attentamente anche con riferimento alle tematiche di Modification e Derecognition IFRS 9, in quanto le banche devono valutare se le stesse siano modifiche sostanziali delle attività finanziarie, ossia se rappresentino modifiche dei flussi finanziari contrattuali comportanti Derecognition.**

Requisiti IAS/IFRS e gli interventi dei Regulator

Write-off di attività finanziarie

In assenza di **ragionevoli aspettative di recuperare i flussi finanziari contrattuali sull'attività finanziaria**, integralmente o per parte di essi (IFRS 9 B3.2.16 lettera r), si deve **ridurre direttamente il valore contabile lordo dell'attività finanziaria, determinando un'eliminazione contabile**, parziale o totale dell'attività (IFRS 9.5.4.4).

Modifica dei flussi finanziari contrattuali

Quando i **flussi finanziari contrattuali di un'attività finanziaria sono rinegoziati o altrimenti modificati**, la rinegoziazione o la modifica può alternativamente:

- **non determinare l'eliminazione contabile dell'attività finanziaria**, comportando la necessità di ricalcolare il valore contabile lordo dell'attività finanziaria (valore attuale dei flussi finanziari modificati attualizzati al tasso di interesse effettivo originario dell'attività finanziaria) e rilevare a conto economico un utile o una perdita derivante da modifica (IFRS 9.5.4.3)
- **determinare l'eliminazione contabile** dell'attività finanziaria, comportando la necessità di rilevare l'attività finanziaria modificata come una 'nuova' attività finanziaria (IFRS 9 B5.5.25).

L'IFRIC, in assenza di requisiti e/o guidance dell'IFRS 9 che fornissero indicazioni sui criteri da adottare per determinare se una rinegoziazione o modifica di una attività finanziaria comportasse o meno la Derecognition, nel 2017, ha chiarito che le entità **possono fare riferimento anche alle regole previste per le passività finanziarie.**

In particolare una **modifica** intervenuta su una passività finanziaria è '**sostanziale**' (e ne comporta l'eliminazione contabile) quando il **valore attuale dei flussi di cassa** (inclusivi di eventuali commissioni pagate o incassate), **attualizzati all'EIR originario** della passività finanziaria modificata **differisce per più del 10% rispetto al valore dei flussi di cassa attualizzati della passività ante modifica.**

In tale contesto normativo, l'orientamento prevalente delle banche, al fine di definire i criteri di Derecognition, è stato quello di porre in essere delle accounting policy nell'ambito delle quali prevedere in aggiunta e/o in sostituzione alla suddetta analisi quantitativa, un'analisi qualitativa.

Con riferimento alla valutazione di sostanzialità delle modifiche delle attività finanziarie innescate dalle moratorie/sospensioni COVID-19, **le banche devono quindi far riferimento ai suddetti requisiti IFRS 9, alle proprie policy, oltre che considerare le eventuali indicazioni ricevute negli interventi dei Regulator.**

L'**IFRS Foundation** non ha fornito specifiche indicazioni con riferimento al tema della Modification e Derecognition IFRS 9 in relazione alle misure di sostegno economico quali moratorie e sospensioni; tuttavia nell'**intervento del 27 marzo**, come indicazione generale nell'applicazione dell'IFRS 9 nel contesto della pandemia COVID-19, **incoraggia** le entità a **considerare** le **indicazioni** fornite dai diversi **Regulator** nelle guidance pubblicate, tra cui **EBA ed ESMA.**

Anche l'**EBA** non ha fornito indicazioni con riferimento al tema della Modification e Derecognition IFRS 9, ma nell'**intervento del 25 marzo**, fornisce **indicazioni** relative alle **tipologie di iniziative di moratoria in risposta al COVID-19** che, oltre ad essere concesse dal Governo, possono essere concesse unilateralmente dalla banca o promosse da associazioni di categoria.

Strumenti finanziari: focus sull'IFRS 9

L'EBA, nell'intervento del 2 aprile, chiarisce inoltre quali siano le condizioni, di seguito elencate, che le **moratorie** devono possedere **per non innescare la classificazione di Forbearance**.

- **Le moratorie devono essere lanciate in risposta alla pandemia COVID-19**, oltre che annunciate e applicate prima del 30 giugno 2020 (termine prorogabile)
- **Le moratorie devono essere applicate in maniera estesa** (le moratorie concesse sulla base di misure governative rispondono più prontamente a tale condizione)
- **Le moratorie devono applicarsi a una vasta gamma di debitori indipendentemente dalla valutazione del loro merito creditizio**, con l'obiettivo di affrontare la carenza sistemica di liquidità a breve termine
- **L'applicazione delle moratorie non è automatica/obbligatoria**, ma basata su una richiesta specifica del debitore che vuole sfruttare tale misura di sostegno
- **Nell'ambito della medesima moratoria devono essere offerte le stesse condizioni a tutte le controparti soggette alla moratoria** (anche nel caso in cui vi siano moratorie diverse per gruppi di esposizioni/debitori)
- **Le moratorie devono prevedere esclusivamente la modifica del piano dei pagamenti**: questa condizione è coerente con l'obiettivo della moratoria di affrontare la carenza sistemica di liquidità a breve termine, sospendendo, rinviando o riducendo i pagamenti (interessi, capitale o entrambi) entro un periodo di tempo limitato
- **La moratoria non dovrebbe influire sulle altre condizioni del prestito**, in particolare sul tasso di interesse, a meno che la variazione del tasso non serva a compensare le perdite che la banca avrebbe a causa del ritardo nei termini di pagamento previsti dalla moratoria neutralizzando l'impatto sul valore attuale netto
- **Le garanzie pubbliche che accompagnano le moratorie non sono considerate** come variazioni dei termini e delle condizioni del prestito

- **Le moratorie non si applicano alle erogazioni concesse dopo il lancio/decorrenza delle stesse moratorie.**

L'ESMA, invece, affronta il tema della **Modification e Derecognition IFRS 9** in relazione alle misure di sostegno economico, quali moratorie e sospensioni, **nell'intervento del 25 marzo 2020**.

Come indicazione generale, l'ESMA specifica che laddove le **misure di sostegno forniscano un sollievo temporaneo ai debitori** colpiti dalla pandemia COVID-19 e il **valore economico netto del prestito non sia influenzato in modo significativo**, è improbabile che la modifica sia considerata sostanziale.

Tuttavia, **si dovrebbe procedere con la valutazione di sostanzialità**:

- includendo **criteri sia qualitativi sia quantitativi**
- considerando **una significativa componente judgmental**.

Inoltre le **politiche contabili adottate** per determinare quando una modifica è sostanziale e le **valutazioni soggettive** poste in essere nell'attuale contesto **dovranno essere oggetto di disclosure in bilancio** nella misura in cui risultino rilevanti per la comprensione dello stesso.

Considerazioni preliminari

Con riferimento alle **sospensioni/moratorie lanciate in risposta alla pandemia di COVID-19**, le **banche dovranno**:

- **valutarne la sostanzialità**, in modo da comprendere se esse comportino o meno Derecognition
- **valutarne attentamente gli effetti a conto economico**, con particolare riferimento a:
 - **utile/perdita derivante da Modification o utile/perdita da Derecognition**
 - **margin di intermediazione**, come conseguenza della variazione dell'importo degli **interessi attivi** delle attività finanziarie su cui è intervenuta la Modification o la Derecognition.

Strumenti finanziari: focus sull'IFRS 9

5. Modello di business

L'attuale contesto di mercato potrebbe comportare, in chiave prospettica, la necessità di valutare la **coerenza dei Modelli di business IFRS 9 per la gestione delle attività finanziarie**.

Requisiti IAS/IFRS

Secondo l'IFRS 9, **la classificazione delle attività finanziarie deve essere effettuata alla rilevazione iniziale** delle stesse tenendo conto:

- del modello di business per la gestione delle attività finanziarie; e
- delle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali delle attività finanziarie. (IFRS 9.3.1.1; IFRS 9.4.1.1)

Inoltre, dopo la classificazione iniziale, le **modifiche al Modello di business** per la gestione delle attività finanziarie di una entità:

- **dovrebbero accadere molto raramente**
- sono decise dall'alta dirigenza dell'entità, a seguito di **cambiamenti esterni o interni** e
- devono essere rilevanti per le operazioni dell'entità e dimostrabili alle parti esterne.

Di conseguenza, l'entità modificherà il proprio Modello di business **solo in caso di inizio o cessazione di un'attività rilevante per le sue operazioni**, ad esempio in caso di acquisizione, cessione o cessazione di un ramo di attività (IFRS 9.B4.4.1).

Le seguenti situazioni invece **non rappresentano per l'IFRS 9 modifiche del Modello di business** (IFRS 9.B4.4.3):

- **un cambiamento di intenzione dell'entità in relazione a specifiche attività finanziarie** (anche in caso di cambiamenti significativi delle condizioni di mercato)
- **la temporanea scomparsa di un mercato** per le attività finanziarie
- **il trasferimento di attività finanziarie tra divisioni** della stessa entità con diversi modelli di business.

Se l'entità riclassifica le attività finanziarie in seguito ad una modifica del Modello di business, deve applicare la riclassificazione prospetticamente a partire dalla data di riclassificazione. L'entità non deve rideterminare utili, perdite (compresi gli utili o le perdite per riduzione di valore) o interessi rilevati in precedenza. (IFRS 9.5.6.1)

Considerazioni preliminari

La turbolenza osservata sui mercati finanziari a causa della pandemia COVID-19 non è di per sé ragione sufficiente a determinare un cambiamento nel Modello di business. Tuttavia, le banche potrebbero ad esempio valutare una revisione del proprio **approccio strategico alla gestione dei titoli di futura acquisizione**, prediligendo una gestione che limiti la volatilità causata da una misurazione al fair value.

Un esempio di tale approccio strategico potrebbe essere l'**adozione (o il maggior utilizzo) di un Modello di business HTC** (Held To Collect), rispetto (o in affiancamento) al Modello di business HTC&S (Held To Collect and Sell) per la gestione dei titoli a reddito fisso. In questo caso dovranno provvedere alla modifica delle delibere e delle policies in essere in modo da riflettere la nuova strategia.

Inoltre, le banche anche nelle attuali circostanze di mercato dovranno valutare la **coerenza tra la modalità di gestione delle attività e l'obiettivo dichiarato del Modello di business**. Infatti, una gestione delle attività finanziarie non coerente con l'obiettivo del Modello di business in cui le stesse sono classificate si potrebbe manifestare, ad esempio, nel caso di un incremento significativo nella frequenza e nel valore delle vendite nell'ambito di un Modello di business HTC che non risultano coerenti con le previsioni di tale modello.

In tale circostanza, verrebbe richiesto all'entità di valutare se e come tali vendite siano compatibili con l'obiettivo della raccolta dei flussi di cassa contrattuali.

L'aumento della frequenza o del valore delle vendite in un determinato periodo non è necessariamente incompatibile con l'obiettivo del possesso di attività finanziarie finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali, a condizione che l'entità possa dimostrare che esse non riflettono un cambiamento del Modello di business dell'entità. (IFRS 9.B4.1.3B).

Strumenti finanziari: focus sull'IFRS 9

6. Hedge Accounting

La turbolenza economica derivante dal COVID-19 può influire sulle **esposizioni al rischio e sulle relative modalità di gestione**. Questo è valido per tutti gli operatori economici, ivi comprese le banche.

Se una banca applica l'hedge accounting come parte della sua strategia di gestione del rischio, sia ai sensi dello IAS 39, sia dell'IFRS 9, si **rende necessario valutare** se alla luce delle turbolenze riscontrate o prevedibili nel futuro:

- i **criteri di contabilizzazione** delle **operazioni di copertura** continuano a essere soddisfatti
- le **relazioni di copertura** attualmente in essere abbiano riscontrato un'**inefficacia** della copertura da rilevare a conto economico, e
- in caso di **coperture di cash flow**, gli **importi accumulati nella riserva di cash flow** debbano essere riclassificati a conto economico.

Requisiti IAS/IFRS

Modifiche alle transazioni coperte

Nel caso di **cash flow hedge di transazioni future**, una transazione può essere designata come **elemento coperto** solo se è **altamente probabile** che **la stessa si verifichi** e questa valutazione deve riflettere le aspettative alla data di valutazione. La pandemia COVID-19 sta causando riduzioni dei volumi effettivi e/o previsti delle transazioni in molti paesi e settori. (IAS 39.88 (c), IFRS 9.6.3.3)

Se la pandemia COVID-19 riduce la probabilità che si verifichi una transazione coperta o influisce sulla sua tempistica di realizzazione, si rende necessaria una **valutazione in merito all'interruzione della relazione, anche parziale ai sensi dell'IFRS 9**, o alla **rilevazione di una componente di inefficacia della copertura**. (IAS 39.101 (b), IFRS 9.6.5.6, B6.5.25, B6.5.27 (b), BC6.317)

Nel caso di **interruzione** è necessario determinare se la transazione debba ancora avvenire:

- nel caso in cui **sia previsto che la transazione si verifichi**, gli utili o le perdite sullo strumento di copertura precedentemente accumulati nella riserva di cash flow hedge continuerebbero ad essere rilevati nella riserva fino al manifestarsi dei flussi di cassa futuri; mentre
- nel caso in cui non **sia previsto che la transazione si verifichi**, gli utili o le perdite accumulati nella riserva di cash flow hedge devono essere immediatamente riclassificati a conto economico. (IAS 39.101 (b) - (c), IFRS 9.6.5.12 (a) - (b))

Qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali di uno strumento finanziario derivante dalla pandemia COVID-19 può **influire sulla possibilità di designazione dello strumento come elemento coperto**. Ad esempio, una banca potrebbe adottare il fair value hedge accounting per la copertura di term deposits i cui termini e condizioni includono penalità significative in caso di prelievi anticipati. Laddove la banca dovesse rinunciare al suo diritto alle penalità per consentire ai clienti di prelevare anticipatamente i depositi, tali contratti potrebbero cominciare ad essere considerati depositi a vista e quindi verrebbe meno l'esposizione al rischio precedentemente coperto. (IAS 39.AG118 (b), BC87 (d), IFRS 13.47)

Inoltre, anche nel caso di **coperture di portafoglio** (cosiddetti **macrohedging**), le turbolenze portate dalla pandemia potrebbero comportare significative modifiche nell'ammontare e nelle tempistiche delle transazioni incluse nei portafogli oggetto di copertura. Sarà quindi necessario **valutare** gli effetti che i **cambiamenti all'interno del portafoglio coperto** comportano per l'efficacia della copertura di portafoglio.

Strumenti finanziari: focus sull'IFRS 9

Efficacia e inefficacia delle coperture

All'interno della relazione di copertura è necessario considerare l'effetto delle **variazioni sia del rischio di credito della controparte sia del rischio di credito proprio per valutare l'efficacia e misurare l'inefficacia**. L'aumento del rischio di credito derivante dalla pandemia COVID-19 potrebbe pertanto influenzare sia i test di efficacia, sia la misurazione dell'inefficacia della copertura. (IAS 39.AG109, IFRS 9.B6.4.7)

Ad esempio, se un'attività finanziaria coperta dovesse deteriorarsi a causa degli effetti della pandemia, la relazione di copertura potrebbe dover essere interrotta nel caso in cui non soddisfi più i requisiti di efficacia applicabili.

Inoltre, se si verifica un **aumento del rischio di credito di uno strumento di copertura**, le variazioni del Fair Value dovute all'aumento del rischio di credito non sono generalmente compensate da variazioni del Fair Value dell'elemento coperto attribuibile al rischio oggetto della copertura. Ciò può comportare un incremento dell'inefficacia o persino il fallimento del test di efficacia.

Considerazioni preliminari

Alla luce delle implicazioni sopra esposte nell'ambito dell'hedge accounting, le banche dovranno **considerare** opportunamente gli **aspetti** di seguito riportati.

- **Accurata valutazione delle transazioni altamente probabili oggetto di copertura**, in funzione degli elementi di volatilità introdotti dalla pandemia. Tale aspetto risulta inoltre significativo assieme ad una valutazione prospettica in merito alla recuperabilità di eventuali riserve negative di cash flow hedge.
- **Valutazione degli impatti di eventuali cambiamenti nei termini contrattuali di uno strumento finanziario coperto** e se gli stessi precludono la designazione (cosiddetta eligibility) dell'oggetto coperto.
- **Stima degli impatti rivenienti dall'aumentato rischio di credito** all'interno delle relazioni di copertura in essere.

Inoltre, altro aspetto rilevante da considerare è rappresentato dalla **disclosure** da fornire in merito alle **relazione di copertura**.

Quando una società applica l'hedge accounting è tenuta a **descrivere** la sua **strategia di gestione del rischio e gli effetti sulla performance economico-finanziaria e sui flussi di cassa**. È probabile che la pandemia **COVID-19 influenzi queste informazioni** e che quindi sia necessario un giudizio per determinare quali informazioni specifiche siano rilevanti e necessarie per descrivere compiutamente le attività di gestione del rischio e gli effetti attesi. (IFRS 7.21A)

Esempi di informazioni specifiche includono:

- cambiamenti nelle modalità di gestione dei rischi
- impatti sull'efficacia delle coperture
- identificazione delle transazioni per le quali è stata interrotta la relazione di copertura e le conseguenti riclassificazioni a conto economico. (IFRS 7.21A, 23E – 23F, 24C (b))



Altri temi contabili

1. Impairment di attività non finanziarie

Le **misure restrittive (lockdown) adottate dal Governo** per contenere la diffusione del COVID-19, unitamente all'**incertezza nelle prospettive macroeconomiche**, che ha innescato un forte calo dei mercati finanziari, **aumentano significativamente la probabilità che si verifichi un trigger event in ottica IAS 36 nel primo semestre del 2020** e quindi che sia richiesto alle banche di condurre **test di Impairment** su attività materiali, immateriali, diritti d'uso IFRS 16, goodwill, investment properties misurati al costo e partecipazioni in società collegate e joint ventures (o cash generating unit) al fine di **verificare se le stesse abbiano subito una riduzione di valore**.

Inoltre, in sede di effettuazione del test di Impairment, le banche devono considerare gli **effetti dell'incertezza nelle prospettive macroeconomiche e della flessione dell'attività economica sul valore recuperabile delle attività**.

Requisiti IAS/IFRS

I requisiti di seguito riportati si applicano sia alle attività sia alle cash generating unit (di seguito anche CGU).

Indicazioni che sussista una riduzione di valore

Ad ogni data di riferimento del bilancio è necessario valutare se esiste una **indicazione** (ossia valutare se si sia verificato un trigger event) che un'attività possa aver subito una **riduzione di valore** in quanto, laddove vi sia, l'entità deve **stimare il valore recuperabile dell'attività** (IAS 36.9) e **iscrivere una riduzione di valore quando il valore contabile supera il valore recuperabile** (IAS 36.8).

Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola attività, l'entità deve determinare il valore recuperabile della CGU alla quale l'attività appartiene.

Per valutare se **esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una riduzione di valore**, l'entità può considerare le fonti di seguito elencate (IAS 36.12, 14), fatta salva la possibilità di individuarne altre non ivi incluse (IAS 36.13).

- **Fonti informative esterne**, es. riduzioni del valore di mercato dell'attività.
- **Fonti informative interne**, es. significativo peggioramento dei flussi finanziari netti o del reddito/perdita operativa derivanti dall'utilizzo dell'attività.
- **Dividendo di una controllata, di una joint venture o di una società collegata**, es. il valore contabile della partecipazione nel bilancio separato dell'entità supera il valore contabile nel bilancio consolidato dell'attivo netto della partecipata, incluso il relativo avviamento.

Determinazione del valore recuperabile

Il valore recuperabile deve essere il **maggiore tra il Fair Value dell'attività** dedotti i costi di vendita e il **valore d'uso** (IAS 36.18). Per **determinare il valore d'uso**, l'entità deve (IAS 36.31):

- **stimare i flussi finanziari futuri** derivanti dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione finale
- **determinare/applicare il tasso di attualizzazione appropriato**.

Nell'effettuare le **stime dei flussi finanziari futuri**, oggetto di valutazione di ragionevolezza da parte della Direzione aziendale (IAS 36.34), l'entità deve (IAS 36.33):

- **utilizzare assunzioni ragionevoli e dimostrabili**, dando maggiore rilevanza a fonti informative esterne
- **basarsi sulle proiezioni dei più recenti budget/previsioni approvati** (in tal caso la proiezione dei flussi dovrà coprire un periodo massimo di cinque anni, a meno che un arco temporale superiore possa essere giustificato)
- **stimare le proiezioni dei flussi finanziari per un periodo più ampio rispetto a quello coperto dai più recenti budget/previsioni laddove disponibili**.

Inoltre l'entità deve attualizzare i flussi finanziari utilizzando un tasso di sconto al lordo delle imposte che rifletta le valutazioni correnti di mercato, ossia:

- **valore temporale del denaro**
- **rischi specifici dell'attività non considerati nelle stime dei flussi finanziari futuri**.

Altri temi contabili

Considerazioni preliminari

Le banche, nell'applicare i requisiti dello Standard riportati alla pagina precedente, dovrebbero considerare quanto di seguito riportato.

- **Valutare** attentamente le **condizioni economiche e macroeconomiche innescate dalla pandemia** in modo da verificare la sussistenza di **un trigger event nel primo semestre del 2020**.
- Laddove si sia valutata la sussistenza di un trigger event, e quindi che sia **necessaria la conduzione del Test di Impairment**, in sede di determinazione del valore recuperabili:
 - Considerare che la **misurazione al Fair Value** dell'attività debba **riflettere le mutate condizioni di mercato** e che si potrebbe assistere ad un aumento delle misurazioni al Fair Value classificate come III livello a fronte della necessità di utilizzare input non osservabili.
 - Nella determinazione del **valore d'uso** considerare che:
 - La **stima dei flussi di cassa futuri** potrebbe essere particolarmente **challenging** (a causa dell'aumento dell'incertezza sia riguardo l'andamento dell'attività economica sia nelle prospettive macroeconomiche) e quindi potrebbe essere utile per le banche basare le stime dei flussi di cassa futuri su **fonti informative esterne** (es. come le proiezioni macroeconomiche della BCE).
 - Inoltre, dato l'alto grado di incertezza, potrebbe essere utile stimare i flussi di cassa attraverso l'**approccio dei flussi finanziari attesi** che prevede che, per la determinazione dei singoli flussi, al posto dell'utilizzo di un singolo (più probabile) flusso finanziario, vengano utilizzate tutte le possibili previsioni, assegnando alle stesse una probabilità e ottenendo il flusso come media ponderata.

Nella **determinazione del tasso di sconto**, considerare attentamente:

- quale **tasso risk free prendere in considerazione**; e
- che una **riduzione del tasso risk free** (per effetto di interventi di politica monetaria) **potrebbe non tradursi necessariamente in una riduzione del tasso di sconto complessivo** a fronte di possibili incrementi della rischiosità associata all'attività oggetto di valutazione, non già inclusa nella determinazione dei flussi finanziari attesi.

Altri temi contabili

2. Ricavi da contratti con i clienti

La flessione dell'attività economica conseguente alla diffusione del COVID-19 potrebbe mettere in discussione anche la **capacità dei clienti** delle banche di **rispettare i termini e le condizioni di contratti** parzialmente o totalmente **in scope all'IFRS 15**, in particolare con riferimento al **pagamento del corrispettivo per la prestazione ricevuta**; in tal caso, le **banche dovrebbero rivedere tempistiche e modalità di rilevazione dei ricavi**.

Requisiti IAS/IFRS

Identificazione del contratto

I **ricavi** possono essere **rilevati in bilancio** solo se è possibile identificare un contratto con il cliente che rispetta tutti i seguenti **criteri** (IFRS 15.9):

- il **contratto** è **approvato** dalle parti che si sono impegnate ad **adempiere le rispettive obbligazioni**
- i **diritti** di ciascuna delle parti contrattuali sono **individuabili**
- le condizioni di pagamento dei beni o servizi da trasferire sono individuabili
- il contratto ha **sostanza commerciale**
- è **probabile** che l'**entità** che trasferisce il bene/servizio **riceverà il corrispettivo**.

Nel valutare la probabilità di ricevere l'importo del corrispettivo, l'entità deve tener conto solo della capacità e dell'intenzione del cliente di pagare l'importo del corrispettivo quando sarà dovuto.

Inoltre, ai fini dell'applicazione dell'IFRS 15, il **contratto** è **inesistente** se ogni parte del contratto ha il **diritto** esigibile unilaterale di **mettere fine al contratto totalmente non eseguito senza risarcimento dell'altra parte**. Il contratto è totalmente non eseguito se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni (IFRS 15.12):

- l'entità non ha ancora trasferito alcuno dei beni o servizi promessi al cliente, e
- l'entità non ha ricevuto, e non ha il diritto di ricevere, alcun corrispettivo per i beni o servizi promessi.

Obbligazioni di fare adempiute nel corso del tempo (over time)

L'entità rileva i **ricavi over time**, se è soddisfatto uno dei **seguenti criteri**:

- il cliente **simultaneamente riceve e utilizza i benefici** derivanti dalla prestazione dell'entità man mano che quest'ultima la effettua
- la **prestazione** dell'entità **crea o migliora l'attività** che il cliente controlla man mano che l'attività è creata
- la **prestazione** dell'entità **non crea un'attività** che presenta un **uso alternativo** e l'entità ha il **diritto esigibile** al **pagamento della prestazione** completata fino alla data considerata.

Nel valutare il diritto esigibile al pagamento per la prestazione completata fino alla data considerata, occorre tener conto dei termini del contratto, nonché delle disposizioni legislative ad esso applicabili; non è necessario che il diritto al pagamento per la prestazione completata fino alla data considerata corrisponda ad un importo fisso, ma è necessario che l'entità abbia diritto ad un importo che permetta almeno di remunerarla per la prestazione completata fino alla data considerata, qualora il contratto venga sciolto dal cliente o da un'altra parte per ragioni diverse dalla mancata esecuzione da parte dell'entità della prestazione promessa.

Considerazioni preliminari

Considerando la possibilità che venga meno la capacità dei clienti di pagare i corrispettivi per le prestazioni ricevute nell'ambito di contratti in scope all'IFRS 15, le banche:

- dovrebbero **interrompere la rilevazione dei ricavi** nel caso valutino **improbabile la ricezione del corrispettivo** (verrebbe meno una delle condizioni necessarie definite dallo Standard affinché un contratto sia identificabile in base all'IFRS 15)
- dovrebbero **ri-verificare**, per i propri contratti IFRS 15 in essere, che le **condizioni** per la **rilevazione over time** dei ricavi continuino ad essere **soddisfatte**, con particolare riferimento al diritto per l'entità di ottenere il pagamento della prestazione completata fino alla data considerata.

Altri temi contabili

3. Contratti di leasing

La flessione dell'attività economica e l'incertezza sulle evoluzioni future potrebbero comportare per le banche un **impatto sui contratti di leasing IFRS 16 in cui la banca è locatario**; in particolare **potrebbero verificarsi**:

- **Impairment diritti d'uso**
- **Rideterminazioni della durata** dei contratti
- **Modifiche dei contratti di leasing** come conseguenza diretta del COVID-19.

Requisiti IAS/IFRS ed interventi dei Regulator

Rideterminazione della durata dei contratti di leasing

L'IFRS 16 prevede che il locatario dopo la data di decorrenza di un contratto di leasing ne **ridetermini la durata** al **verificarsi di un evento significativo o di un significativo cambiamento delle circostanze che** (IFRS 16.20, IFRS 16.B41):

- dipenda dalla **volontà del locatario**; e
- abbia un'**incidenza** sulla **ragionevole certezza** del locatario di **esercitare un'opzione** non precedentemente inclusa nella determinazione della durata del leasing o di non esercitare un'opzione precedentemente inclusa nella determinazione della durata del leasing.

Tra gli esempi di eventi o cambiamenti significativi delle circostanze, rientra l'adozione da parte del locatario di una scelta commerciale che abbia un'incidenza diretta sulla decisione di esercitare o meno un'opzione (per esempio, la decisione di proroga del leasing di un'attività complementare, la decisione di cedere un'attività alternativa o la decisione di cedere l'unità commerciale che utilizza l'attività consistente nel diritto di utilizzo).

La **rideterminazione della durata** di un contratto di leasing prevede la necessità per il locatario di:

- **rimisurare la passività del leasing** per tener conto della nuova durata atualizzando i pagamenti dovuti per il leasing rivisti ad un tasso rivisto (IFRS 16.40) ossia ad un **tasso di atualizzazione rideterminato** per la durata residua del leasing (IFRS 16.41)
- rilevare l'importo della rimisurazione della passività del leasing come rettifica dell'attività per il diritto di utilizzo (IFRS 16.39).

Modifiche di contratti di leasing

L'IFRS 16 distingue tra **modifiche contabilizzate come leasing separati** (incremento dell'oggetto del leasing e modifica del corrispettivo del leasing per un importo che riflette lo stand alone selling price) e **modifiche non contabilizzate come leasing separati**. Per quest'ultime il locatario deve:

- **rimisurare la passività del leasing** atualizzando i pagamenti dovuti per il leasing rivisti utilizzando un **tasso di atualizzazione rivisto**
- **contabilizzare la rimisurazione della passività del leasing**:
 - **diminuendo il valore contabile dell'attività consistente nel diritto di utilizzo** per tener conto della risoluzione parziale o totale del leasing, per le **modifiche che riducono l'oggetto del leasing**, rilevando nell'utile (perdita) di esercizio l'utile o la perdita relativa alla risoluzione parziale o totale del contratto
 - **procedendo ad una corrispondente modifica dell'attività per il diritto d'uso**, per tutte le altre modifiche del leasing.

Sebbene nelle indicazioni fornite nell'intervento del **10 aprile**, l'**IFRS Foundation**, relativamente alle variazioni dei contratti di leasing provocata dalla pandemia (es. agevolazioni sui canoni), rimandasse ai requisiti del principio affinché le entità potessero valutare se le suddette variazioni rappresentassero o meno una modifica di leasing secondo la definizione IFRS 16, lo **IASB nell'Exposure Draft del 24 aprile propone un'amendment dell'IFRS 16** nella sezione Lease Modification (aggiungendo i paragrafi 46A e 46B) avente ad oggetto il **trattamento delle agevolazioni sui canoni di leasing ottenute in conseguenza diretta della pandemia COVID-19**.

In particolare lo IASB prevede la **possibilità per i locatari di adottare un practical expedient che consente**, per le sole agevolazioni sui canoni rispondenti a determinate condizioni (ref. pagina successiva), di **non valutare se le stesse rappresentino delle modifiche di leasing** secondo la definizione dell'IFRS 16 e di contabilizzare le stesse a conto economico **come fossero pagamenti variabili negativi**.

Altri temi contabili

La proposta di tale amendment dello IASB nasce in considerazione:

- dei volumi considerevoli di agevolazioni sui canoni di leasing (tra cui sospensioni del pagamento dei canoni o riduzione dei canoni per un certo periodo di tempo, eventualmente seguite da un aumento dei canoni per i periodi futuri) che sono state concesse o saranno concesse ai locatari come conseguenza diretta della pandemia COVID-19 (anche nell'ambito di misure di sostegno economico governative)
- delle difficoltà riscontrabili dai locatari nel valutare se le agevolazioni rappresentino o meno delle modifiche secondo la definizione IFRS 16.

Affinché un locatario possa applicare il practical expedient previsto dallo IASB, **devono ricorrere tutte le seguenti condizioni:**

- **corrispettivo del contratto di leasing** a seguito della modifica intervenuta sui canoni **sostanzialmente uguale o inferiore a quello previsto nel contratto di leasing originario**
- **riduzione dei canoni** il cui pagamento è previsto nell'anno **2020** (ad esempio, un'agevolazione soddisfa questa condizione se comporta una riduzione dei canoni previsti nel 2020 e un aumento dei canoni che si estendono oltre il 2020), e
- **nessuna modifica sostanziale su altri termini e condizioni** del contratto di leasing originario.

Considerazioni preliminari

Rideterminazione della durata dei contratti di leasing

Le banche in qualità di locatari potrebbero procedere con una **rideterminazione della durata** dei contratti di leasing esistenti, poiché l'avvento del COVID-19, e il conseguente impatto in termini di flessione/incertezza dell'attività economica, potrebbe essere valutato come **evento significativo** avente incidenza sulla **ragionevole certezza di esercitare/non esercitare un'opzione di proroga o risoluzione precedentemente inclusa/esclusa** nella determinazione della durata del leasing.

Eventuali variazioni di durata prevedrebbero la necessità di:

- **rimisurare la passività di leasing**

- **rideterminare il tasso di attualizzazione** della passività del leasing per cui, nella misura in cui si utilizzi il tasso di finanziamento marginale (in assenza del tasso implicito), occorrerebbe considerare gli effetti macroeconomici dell'avvento COVID-19 (es. su curve IRS)
- **rettificare il diritto d'uso.**

Modifiche dei contratti di leasing

In qualità di locatari, le banche potrebbero dover **gestire modifiche dei contratti di leasing** concordate con i locatori, quali ad esempio:

- **agevolazioni sui canoni di locazione** (come la sospensione temporanea nel pagamento dei canoni o la riduzione temporanea dei canoni di locazione, eventualmente seguite da un aumento dei canoni per i periodi futuri), e
- **risoluzioni anticipate totali o parziali.**

Nella misura in cui quanto riportato nell'Exposure Draft dello IASB sia confermato senza variazioni in sede di pubblicazione/omologazione dell'amendment, nel caso di **agevolazioni sui canoni** che rispondono alle **condizioni definite dallo IASB**, le banche possono **scegliere di applicare il practical expedient** e dunque di non valutare se le stesse rappresentino modifiche di leasing. Tale scelta **implicherebbe** la necessità di:

- **applicare il practical expedient** a tutti i contratti di leasing con caratteristiche simili
- in sede di prima applicazione dei nuovi requisiti IFRS 16, **determinarne gli effetti dell'applicazione retrospettiva**, riconoscendo l'effetto cumulativo come adeguamento del saldo d'apertura della riserva utili e perdite a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, a seconda dei casi) nel Bilancio che include la **data di prima applicazione (1 giugno 2020)**
- fornire **adeguata disclosure in Bilancio.**

Le **risoluzioni anticipate totali o parziali** (laddove il contratto originario non prevedesse già un'opzione di recesso esercitabile dal locatario), **risulterebbero modifiche del contratto originario** (generanti utile/perdite da modifica e dunque un impatto a conto economico) a fronte di **una riduzione parziale o totale dell'oggetto del leasing.**

Altri temi contabili

4. Benefici ai dipendenti

Le banche dovrebbero considerare gli effetti economici e macroeconomici dell'avvento del COVID-19 su:

- **Benefici a breve termine per i dipendenti**
- **Piani di ristrutturazione**
- **Fondo TFR**
- **Pagamenti basati su azioni.**

Requisiti IAS/IFRS

Benefici a breve termine per i dipendenti

Sono incluse le seguenti fattispecie di benefici se si prevede che la **liquidazione avverrà entro 12 mesi** dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti prestano i servizi corrispondenti: (IAS 19.9)

- **salari, stipendi e contributi per oneri sociali**
- **indennità sostitutive di ferie e di assenze per malattia**
- **compartecipazione agli utili e piani di incentivazione**
- **benefici non monetari** (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendale e beni o servizi gratuiti o a prezzi ridotti) per i dipendenti in servizio.

Sono inoltre incluse (IAS 19.13) le **assenze retribuite accumulabili** (rilevate nel momento in cui il dipendente matura il diritto a goderne) e le **assenze retribuite non accumulabili** (rilevate quando le assenze si verificano).

Per i suddetti benefici le entità rilevano (IAS 19.11):

- una passività (accantonamento di costi) dopo aver dedotto qualsiasi importo già corrisposto
- un costo, a meno che un altro IFRS richieda o consenta l'inclusione dei benefici nel costo di un'attività (es. IAS 2).

Piani di ristrutturazione

Lo IAS 37 prevede la **rilevazione di un accantonamento relativo al piano di ristrutturazione** se: (IAS 37.14, IAS 37.71)

- esiste un'obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato
- è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l'obbligazione, e
- può essere effettuata una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione.

Un'obbligazione implicita di ristrutturazione **sorge solo quando l'entità:**

- ha **dettagliato un programma di ristrutturazione** identificando ad esempio la categoria e il numero approssimativo dei dipendenti che usufruiranno di indennità per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, i costi e le tempistiche di attuazione
- ha fatto **sorgere nei terzi interessati la valida aspettativa di realizzazione.**

Trattamento di Fine Rapporto

La contabilizzazione di piani a benefici definiti da parte dell'entità implica: (IAS 19.57)

- determinare l'importo della **passività per benefici definiti**
- determinare gli **importi da rilevare nell'utile (perdita) d'esercizio**
- **determinare le rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti da rilevare nelle altre componenti di conto economico complessivo, come ad esempio gli utili e perdite attuariali.**

Altri temi contabili

Gli **utili e le perdite attuariali** derivano da **aumenti o diminuzioni del valore attuale di un'obbligazione per benefici definiti a fronte di variazioni delle ipotesi attuariali** e dalle **rettifiche basate sull'esperienza passata**, ad esempio: (IAS 19.128)

- dati consuntivi e stimati relativi a tassi di rotazione dei dipendenti, dei pensionamenti anticipati, della mortalità o di incrementi retributivi, dei benefici o dei costi per assistenza medica
- l'effetto di cambiamenti nelle ipotesi relative alle opzioni di pagamento dei benefici
- l'effetto di variazioni del tasso di sconto.

Pagamenti basati su azioni (es. piani di stock option)

La **maturazione** di strumenti rappresentativi di capitale può essere **subordinata** al verificarsi di determinate **condizioni** (IFRS 2.19) come il **raggiungimento di determinati risultati** che potranno essere **condizioni di mercato** e **non** (es. il raggiungimento di determinate performance interne all'entità).

Le **condizioni di maturazione non di mercato**:

- **non devono essere considerate nella stima del Fair Value** alla data di assegnazione delle azioni o delle opzioni su azioni (IFRS 2.19)
- **devono essere invece considerate per determinare il numero degli strumenti che matureranno** e conseguentemente per determinare l'**importo da rilevare** in bilancio lungo il periodo di maturazione di tali strumenti. (IFRS 2.20)

Le **condizioni di maturazione di mercato**, come il prezzo obiettivo di una azione, **devono essere considerate nella stima del Fair Value** degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. L'entità deve **rilevare i beni o servizi ricevuti dai dipendenti che soddisfano tutte le altre condizioni di maturazione** (es. la permanenza dei dipendenti) **indipendentemente dal conseguimento delle condizioni di mercato**. (IFRS 2.21)

Considerazioni preliminari

In considerazione degli effetti economici e macroeconomici dell'avvento del COVID-19 le banche potrebbero **dover gestire**:

- **modifiche nelle politiche di remunerazione** rappresentate ad esempio da un incremento delle assenze retribuite a fronte delle misure di sostegno economiche poste in essere dal Governo Italiano a tutela dei lavoratori (ref. articoli 19-22, Titolo II 'Misure a sostegno del lavoro' CAPO I 'Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale' del Decreto 'Cura Italia')
- **attuazione di piani di ristrutturazione** che potrebbero includere licenziamenti dei dipendenti (in tal caso, nel rilevare un accantonamento per ristrutturazione ai sensi dello IAS 37, si dovrebbe includere il pagamento delle prestazioni di fine rapporto per i dipendenti che si intendono licenziare)
- **variazioni delle ipotesi attuariali** nella determinazione del **Fondo TFR** (tassi di rotazione dei dipendenti, dei pensionamenti anticipati, tasso di attualizzazione)
- **revisione delle stime alla base degli share-based payments**, a fronte di una possibile **variazione delle condizioni di maturazione**.



Disclosure

1. Le relazioni finanziarie infrannuali

Per le banche il cui esercizio coincide con l'anno solare, il **bilancio infra annuale 2020** sarà il primo periodo di reporting in cui gli **impatti della pandemia COVID-19** saranno riflessi nella rilevazione e valutazione delle attività e delle passività e sulle componenti reddituali.

Requisiti IAS/IFRS

Lo IAS 34 'Bilanci intermedi' richiede generalmente che tutti gli **eventi e le operazioni** siano rilevati e valutati come se il **periodo intermedio fosse un periodo a sé stante**; di fatti non ci sono generalmente esenzioni relative ai criteri di rilevazione e valutazione applicabili ai bilanci intermedi.

Il bilancio semestrale abbreviato (di seguito bilancio intermedio) si concentra tipicamente sulle **variazioni intervenute rispetto all'ultimo bilancio annuale**.

Le entità sono tenute a fornire una spiegazione degli eventi e delle operazioni significativi per la comprensione dei cambiamenti nella situazione economica, patrimoniale e finanziaria dall'ultima data di riferimento del bilancio annuale. Le informazioni fornite in relazione a tali eventi e operazioni aggiornano le informazioni rilevanti presentate nell'ultimo bilancio annuale. In considerazione della rapida evoluzione delle prospettive economiche e delle condizioni di mercato, le **informazioni contenute nella semestrale 2020 potranno essere più che un aggiornamento rispetto all'ultimo bilancio annuale**. (IAS 34.15)

Se i recenti cambiamenti nelle circostanze economiche e di mercato sono significativi rispetto all'ultimo bilancio annuale, allora l'entità deve fornire ulteriori informazioni supplementari nel proprio bilancio intermedio. (Insight 5.9.30.10)

Sebbene molte delle informazioni richieste dagli IFRS non siano obbligatorie nei bilanci intermedi, nelle circostanze attuali le entità avranno la necessità di fornire tali informazioni per assicurare che il bilancio intermedio fornisca **informazioni rilevanti agli utilizzatori di tali bilanci**.

Le principali aree di attenzione e i relativi impatti sull'Informativa di bilancio

Nelle attuali condizioni di mercato, le entità devono assicurare che le disposizioni di informativa previste dallo IAS 34 **siano integrate da informazioni aggiuntive qualora rilevanti per la comprensione dei risultati, della situazione patrimoniale e dei flussi finanziari del bilancio intermedio**, tra cui:

- **cambiamenti** nelle **stime** significative e nelle **assunzioni** del management, nonché le **aree di incertezza delle stesse**, come richiesto dallo IAS 1; e

- l'**informativa generale** sull'impatto della pandemia **COVID-19** sulla situazione finanziaria, sulle performance e sui flussi di cassa. (IAS 34.15, 15B(d), 15C, IAS 1.17(b)-(c), 122, 125)

Lo IAS 34 contiene altri **requisiti informativi specifici per le attività e/o passività finanziarie**. (IAS 34.15B(h), (k), (l), 16A(j))

Considerazioni preliminari

Alcune autorità regolamentari hanno sottolineato che, data l'entità dei più recenti cambiamenti economici, occorre **fornire nei bilanci intermedi informazioni sufficienti** per consentire agli investitori di **comprendere i fatti e le operazioni** significative che si sono verificati **dalla data di riferimento del bilancio annuale**.

Le banche devono considerare se il loro bilancio intermedio del 2020 fornisce **informazioni sufficienti** considerando che, data la situazione contingente, gli investitori e gli altri utenti hanno aspettative di un **elevato grado di dettaglio informativo** e si aspettano **informazioni maggiori** rispetto a quelle tipicamente divulgate. Di conseguenza, l'accorpamento o l'omissione di informazioni sulla base del presupposto che gli utilizzatori abbiano accesso al bilancio annuale più recente non appare appropriata.

Segnalazioni di Vigilanza e Pillar 3

1. Misure in corso da parte delle Autorità

Regulatory Reporting

Nell'attuale contesto della pandemia COVID-19, considerando le **difficoltà** iniziali delle banche nell'**adeguare** rapidamente i **processi interni rispetto la nuova operatività**, le Autorità sono intervenute:

- formulando **indicazioni** a supporto su alcuni **processi interni operativi**
- **confermando** l'entrata in vigore del **Data Point Model 2.9** (anche DPM) secondo le date di riferimento previste (COREP securitisation framework a marzo 2020, LCR in aprile 2020 e FINREP a giugno 2020)
- **riplanificando al 2023** l'applicazione del **'Basel 3 Framework'** e del **'TLAC GSII'**.

Inoltre, le Autorità stanno valutando la possibilità di anticipare al 2020 l'entrata in vigore di alcune misure **CRR2**, la cui data di applicazione era attesa non prima di giugno 2021 (**Data Point Model 3.0**).

Processi interni

Considerate le difficoltà iniziali delle banche nell'adeguare rapidamente i processi interni rispetto la nuova operatività, solo per le **Segnalazioni armonizzate** con data di riferimento compresa tra marzo e la fine di maggio 2020 (Corep, Finrep, Asset Encumbrance, ecc.), **la data di invio può essere estesa di un mese**.

L'**EBA** nell'**intervento del 31 marzo** e la **BCE** hanno comunicato che **la proroga non è applicabile a LCR, ALMM e Resolution planning reports**.

Banca d'Italia, in una **comunicazione del 21 aprile**, supporta le decisioni dell'EBA e della BCE relativamente alle Segnalazioni armonizzate, **estendendo** quindi l'applicazione alle **Banche Less Significant e alle SIM** e sottolineando che **non sono concesse proroghe per quanto concerne le Segnalazioni non armonizzate** (es. CR); infatti, ai fini CR, Banca d'Italia ha fornito precisazioni per tenere conto delle misure previste dal Decreto 'Cura Italia'.

In aggiunta, data l'importanza di comprendere tempestivamente lo stato dell'arte delle misure di sostegno economico governative realizzate tramite il sistema bancario, Banca d'Italia ha richiesto la **trasmissione del questionario** relativo alla **'Rilevazione settimanale sull'attuazione delle misure governative a sostegno del credito e della liquidità di imprese e famiglie'** tramite l'applicazione INFOSTAT ('Rilevazioni statistiche e di vigilanza' della Banca d'Italia).

Roadmap

Le consultazioni per i nuovi schemi segnaletici legati all'applicazione del Data Point Model 2.9, Data Point Model 2.10 e Data Point Model 3.0 (ad eccezione del nuovo ITS on Investment Firms reporting, consultazione non ancora avviata) sono state **chiuso prima dell'avvento della pandemia COVID-19**.

La **Road Map Regulatory Reporting 2020-2023** sta registrando però **alcune modifiche**, di seguito sintetizzate.

- Il **Comitato di Basilea** ha comunicato che la data di attuazione complessiva del **Revised Basel III framework**, prevista per l'inizio del 2022, è rinviata di un anno **al 1° gennaio 2023**.
- L'**EBA** ha comunicato l'**intenzione** di voler **ritardare di tre mesi la prima data di implementazione del reporting FRTB SA** ad oggi atteso nell'ambito del Data Point Model (settembre 2021 invece di marzo 2021).
- La **Commissione Europea**, nell'ambito del **'pacchetto' del 28 aprile** destinato al settore bancario in risposta all'avvento del COVID-19, propone un **amendment alla CRR** che prevede:
 - un **anticipo al 2020** dell'**entrata di vigore delle nuove ponderazioni favorevoli su CQS/CQP**, degli **'sconti'** attesi dal nuovo **SME Supporting Factor** e dal **Supporting Factor** per Servizi Pubblici essenziali e infine del **trattamento prudenziale degli Investimenti in SW**
 - un **posticipo dell'applicazione TLAC per le GSII**.

Segnalazioni di Vigilanza e Pillar 3

Considerando che il **pacchetto della Commissione Europea potrebbe essere chiuso e approvato già entro giugno 2020**, sarebbe opportuno che le banche **si attivino e anticipino gli interventi necessari**.

In tale contesto non si attendono quindi rinvii sull'atteso piano di pubblicazione ufficiale del Data Point Model 3.0 ai fini applicazione CRR2 e Backstop Regulation (atteso per giugno 2020).

In aggiunta, il **pacchetto della Commissione Europea** prevede:

- **misure eccezionali** volte sia ad un **trattamento più favorevole in ambito Calendar Provisioning** delle garanzie pubbliche concesse durante la crisi, sia ad **adattare la tempistica dell'applicazione dei principi contabili internazionali IFRS sul capitale delle banche**;
- alcune **modifiche al calcolo del Leverage Ratio**.

Pillar 3

Dato l'effort speso *as usual* dalle banche nella predisposizione del **Pillar 3**, l'EBA, nell'**intervento del 31 marzo**, si è prontamente espressa richiedendo alle Autorità competenti di **garantire maggiore flessibilità** nel verificare il **rispetto delle tempistiche** di pubblicazione per il Pillar 3.

Viene comunque richiesto alle banche di **comunicare tempestivamente eventuali ritardi** nella pubblicazione della disclosure, le ragioni connesse e la **nuova data stimata**.

Le Autorità competenti e gli Enti sono chiamati inoltre a valutare la **necessità di una disclosure aggiuntiva sui rischi a fronte della crisi COVID-19**.

Il **nuovo Framework Pillar 3** disciplinato da CRR 2 (consultazione chiusa a gennaio 2020) prevede l'**applicazione a partire da giugno 2021**. L'ITS contenente template e table è atteso in **versione definitiva per giugno 2020 e ad oggi non sono state comunicate ripianificazioni**.

Infine, il Comitato di Basilea, nell'ambito della ripianificazione del 'Revised Basel III framework', ha previsto un **rinvio al 1° gennaio 2023** del '**Framework del Pillar rischio di mercato**'.

Contatti

Enrico Di Leo

Partner

Accounting Advisory Services

T: +39.348.3080679

E: edileo@kpmg.it

Lorenzo Macchi

Partner

Financial Risk Management

T: +39.348.3080675

E: lmacchi@kpmg.it

Roberto Spiller

Partner

Audit Financial Services

T: +39.348.3080064

E: rspiller@kpmg.it

Giorgio Vergani

Associate Partner

Accounting Advisory Services

T: +39.348.8289040

E: gvergani@kpmg.it

Daniela Villani

Associate Partner

Financial Risk Management

T: +39.348.3059350

E: dvillani@kpmg.it

kpmg.com/it



kpmg.com/app



Le analisi contenute in questo volume sono state condotte su dati e informazioni pubblicamente disponibili, di cui KPMG non attesta né garantisce in nessun modo l'accuratezza, la completezza e la correttezza. Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e presentate unicamente allo scopo di descrivere alcune dinamiche del mercato senza prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Questo documento non rappresenta un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto di alcun servizio, né vuole fornire alcun suggerimento o raccomandazione operativa o in termini di investimento. KPMG non si assume alcuna responsabilità per la perdita o i danni che potrebbero derivare dall'uso improprio di questo volume o delle informazioni ivi contenute.

© 2020 KPMG S.p.A., KPMG Advisory S.p.A., KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A., KPMG Audit S.p.A., società per azioni di diritto italiano, e Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, un'associazione professionale di diritto italiano, fanno parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International.

Data di pubblicazione: maggio 2020